Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1904 — **Roma — Martedì 12 aprile** — **Numero 86**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 35; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 42; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le **avvertenze in testa** al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il Numero 138 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i RR. decreti 24 dicembre 1896, n. 579, 8 dicembre 1898, n. 480, 9 settembre 1902, n. 415 e 18 gennaio 1903, n. 12;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, per l'ammissione e l'avanzamento nella carriera dell'amministrazione centrale (prima categoria) del Ministero degli Affari Esteri e nelle carriere diplomatica e consolare.

È abrogata ogni disposizione contraria al regolamento approvato col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
TITTONI.

Visto: *Il Guardasigilli*: RONCHETTI.

REGOLAMENTO per l'ammissione e l'avanzamento nella carriera dell'Amministrazione centrale (prima categoria) del Ministero degli Affari Esteri e nelle carriere diplomatica e consolare.

Art. 1.

Le norme del presente regolamento, a meno di speciali disposizioni contrarie, si applicano indistintamente a tutte le carriere alle quali il regolamento medesimo si riferisce.

Art. 2.

Gli esami di concorso, da bandirsi con decreto Ministeriale, sono aperti separatamente per la carriera diplomatica e per quella consolare ed avranno luogo preferibilmente nel primo bimestre di ciascun anno.

Per la carriera dell'amministrazione centrale (prima categoria) il Ministro provvederà conformemente all'art. 14 del presente regolamento.

Un avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno due mesi prima del termine per la presentazione delle istanze di ammissione all'esame, indicherà il giorno di scadenza del termine stesso e il numero dei posti messi a concorso.

Non saranno accolte le istanze giunte al Ministero dopo la scadenza del termine prefisso.

Art. 3.

Le condizioni per l'ammissione al concorso, da accertarsi allo spirare del termine di cui nell'articolo precedente, sono le seguenti:

a) la cittadinanza italiana;

b) l'età non minore degli anni 20, nè maggiore dei 30;

c) l'avere soddisfatto agli obblighi del servizio militare;

d) l'essere di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualunque clima, provata con certificati dei medici militari designati dal Ministero della Guerra ad eseguire la visita;

e) l'avere sempre tenuto lodevole condotta ed essere di civile condizione;

f) l'avere ottenuto la laurea in legge in una Università del Regno, oppure l'attestato di licenza degli Istituti contemplati dalla legge 21 agosto 1870, n. 5830, o il diploma finale del R. Istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri », in Firenze;

g) il possesso di mezzi di fortuna adeguati alle esigenze delle rispettive carriere.

L'adempimento di queste condizioni non vincola il Ministero ad accogliere la domanda d'ammissione.

Art. 4.

Le istanze per l'ammissione al concorso devono essere scritte e sottoscritte dall'aspirante su carta da bollo da una lira.

Si dovrà giustificare, mediante documenti da allegarsi all'istanza, l'esistenza delle condizioni richieste nell'art. 3.

La condizione di cui alla lettera *g*) dovrà provarsi facendo constare da atti autentici (sul valore dei quali il Ministero giudica inappellabilmente) la rendita di cui l'aspirante dispone, sia in proprio, sia per assegno fattogli dai parenti o da altri. Questa rendita non potrà essere inferiore ad annue L. 8000 per gli aspiranti alla carriera diplomatica, e ad annue L. 3000 per gli aspiranti alla carriera consolare.

Almeno otto giorni prima dell'apertura degli esami sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* l'elenco degli aspiranti ammessi al concorso, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'apertura degli esami medesimi.

Art. 5.

Non sarà ammesso al concorso chi sia stato dichiarato non idoneo in due precedenti prove.

Art. 6.

Gli esami verseranno sopra le seguenti materie:

diritto internazionale;
istituzione di diritto e di procedura civile;
diritto commerciale e marittimo;
diritto costituzionale ed istituzioni di diritto amministrativo;
istituzioni di diritto e di procedura penale;
storia moderna;
geografia;
economia politica e nozioni di statistica.

Insieme all'avviso di concorso verrà pubblicato il programma dettagliato delle materie d'esame.

L'esame verserà altresì sulla lingua francese e sulla lingua inglese o sulla tedesca, a scelta del concorrente.

Della lingua francese i candidati dovranno dimostrare la perfetta conoscenza.

Art. 7.

Gli esami sono dati da una Commissione composta di un presidente e di quattro membri, nominata volta per volta con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* prima che abbia principio l'esame.

Saranno aggregati alla Commissione, con lo stesso decreto Ministeriale, tre esaminatori, uno per la lingua francese, uno per la lingua inglese e uno per la lingua tedesca, i quali hanno voto soltanto nell'esame delle rispettive lingue.

Un impiegato di prima categoria del Ministero disimpegnerà, senza voto, le funzioni di segretario, e potrà essere coadiuvato da un altro impiegato della stessa categoria, per l'assistenza durante gli esami scritti.

Tre almeno dei Commissari esaminatori devono essere estranei al Ministero ed alle carriere da esso dipendenti.

Art. 8.

Gli esami saranno scritti ed orali.

Gli esami scritti saranno cinque.

Il primo esame scritto verserà sul diritto internazionale, e dovrà possibilmente riferirsi nel tempo stesso al diritto internazionale pubblico e al privato. Tale esame potrà consistere tanto nello svolgimento di un tema quanto nella risoluzione di tesi, quesiti o casi pratici.

Il secondo esame scritto verserà sull'economia politica.

Il terzo esame scrito verserà sulla storia moderna.

Il quarto esame scritto verserà sulla lingua francese, e consisterà nello svolgimento di un tema di comune cultura.

Il quinto esame scritto verserà sulla lingua inglese o tedesca, a scelta del concorrente. Esso consisterà nella traduzione di un brano in prosa di autore moderno inglese o tedesco in lingua italiana, e nella versione di un brano in prosa di un autore moderno italiano in lingua inglese o tedesca.

La Commissione potrà respingere, senza leggerli, i lavori che non siano scritti graficamente bene.

Gli esami scritti precederanno gli orali, e saranno dati in cinque giorni consecutivi, secondo l'ordine sovra indicato.

Non saranno ammessi agli esami orali i candidati che non abbiano ottenuto, in ciascuno degli esami scritti, i sei decimi dei punti conseguibili.

Gli esami orali verseranno su tutte le materie indicate nell'articolo 6.

La Commissione esaminatrice stabilirà le norme disciplinari per gli esami, dandone notizia agli aspiranti, con avviso da affiggersi, il giorno precedente al primo esame, nella segreteria della Commissione.

Art. 9.

Nel giorno precedente a quello di ciascun esame scritto la Commissione si radunerà per formulare un sufficiente numero di temi.

Il tema sul quale dovrà cadere l'esame sarà unico per tutti gli aspiranti, e dovrà essere estratto a sorte in loro presenza e da uno di essi.

Gli aspiranti avranno tempo da mezzodì fino alle otto di sera per svolgere i temi dei primi tre esami scritti.

Per lo svolgimento del tema di lingua francese, gli aspiranti avranno cinque ore di tempo, e quattro ore per lo svolgimento di quello di lingua inglese o tedesca.

Per tutta la durata degli esami scritti saranno presenti, a turno, nella sala ove gli esami hanno luogo, un membro della Commissione ed il segretario della Commissione stessa, o il funzionario destinato a coadiuvarlo, a termini dell'articolo 7.

Art. 10.

Gli esami orali dureranno almeno 15 minuti per ogni materia.

L'esame orale di lingua francese consisterà in una conversazione a tema libero, nella quale il candidato dovrà rispondere alle domande dell'esaminatore.

L'esame orale di lingua inglese o tedesca consiste à nella traduzione a viva voce di un brano in prosa d'autore moderno inglese o tedesco in lingua italiana, e nella versione, parimente a viva voce, di un brano in prosa d'autore moderno italiano in lingua inglese o tedesca. Il candidato potrà, a sua domanda, dare l'esame orale tanto nella lingua inglese quanto nella tedesca, ma anche in tal caso il voto sarà unico e ragguagliato al migliore dei due esperimenti.

La Commissione peraltro potrà tenere conto dell'esito favorevole dell'esame della terza lingua, nonchè di documenti sufficienti, a giudizio della Commissione medesima, a provare nel candidato la buona conoscenza di altre lingue straniere. A tal uopo essa disporrà di un voto complessivo supplementare per la conoscenza di *altre lingue estere*, il quale non potrà superare il massimo di 400 punti, e del quale non si terrà conto per gli effetti del 2° alinea dell'articolo 11. I punti eventualmente riportati in tale modo dal candidato, andranno aggiunti al voto complessivo dei punti conseguiti negli esami scritti ed orali, ancorchè ne risulti una eccedenza sopra il totale dei punti normalmente disponibili, a norma del seguente articolo.

Art. 11.

Ciascun commissario dispone di 10 voti per ogni singolo esame scritto ed orale.

L'aspirante che non ottiene i sei decimi dei punti conseguibili in ciascuna materia, tanto negli esami scritti che negli orali, non è dichiarato idoneo.

Il numero dei voti riportati dall'aspirante che fu dichiarato idoneo nei singoli esami, si moltiplica per la cifra che esprime il coefficiente d'importanza attribuito a ciascun esame, secondo le tabelle allegate al presente decreto, e si sommano poi i diversi prodotti così ottenuti.

Art. 12.

Le graduatorie fra i concorrenti dichiarati idonei sono determinate dal numero totale dei punti ottenuti.

In caso di parità di voti ha la precedenza il candidato maggiore di età.

La Commissione, appena terminati gli esami, seduta stante, forma le graduatorie, e le pubblica immediatamente, munite delle firme di tutti i commissari, facendole affiggere alla porta della sala degli esami.

Un esemplare delle graduatorie stesse, firmato dal presidente e dal segretario, è subito trasmesso dal presidente al Ministro, il quale ne cura l'immediata pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13.

Con decreto Ministeriale sono nominati, rispettivamente, addetti di legazione ed applicati volontari consolari, nell'ordine risultante dalle graduatorie delle quali nell'articolo precedente, tanti candidati idonei quanti sono i posti indicati nell'avviso di concorso.

I concorrenti che hanno conseguito l'idoneità, ma non la nomina, non potranno essere ammessi in carriera se non in seguito all'esito favorevole di un nuovo concorso.

Art. 14.

È in facoltà del Ministro di assegnare, senza motivazione, alla carriera dell'Amministrazione centrale (prima categoria) quel numero di addetti di legazione o di applicati consolari che fosse richiesto dalle necessità del servizio

Art. 15.

Gli addetti di legazione non possono essere promossi a segretari di legazione di seconda classe se non dopo un tirocinio di almeno tre anni.

Potrà però il Ministero, quando vi siano posti vacanti, abbreviare quel termine, sul parere favorevole del loro capo e tenuto conto della classificazione di cui all'art. 19.

Durante la loro eventuale permanenza al Ministero, gli addetti di legazione seguiranno i corsi della Scuola diplomatico-coloniale.

Art. 16.

Gli addetti ed i segretari di legazione, allorchè prestano servizio all'estero, debbono inviare al Ministero, per mezzo del loro capo, a periodi semestrali:

1° una relazione sulla politica estera del paese nel quale risiedono;

2° una relazione sulle sue condizioni sociali ed economiche.

Queste relazioni potranno riferirsi tanto alle condizioni generali del paese, quanto a qualche argomento o questione particolare.

Gli addetti ed i segretari di legazione, allorchè prestano servizio al Ministero, dovranno presentare analoghe relazioni relative all'Italia.

Alle dette relazioni l'addetto o segretario aggiungerà la dichiarazione scritta, sul suo onore, che le medesime sono esclusivamente opera sua. Ove ciò risultasse contrario al vero, si procederà immediatamente alla sua dispensa dal servizio.

Art. 17.

Alla fine di ciascun anno, e non mai oltre il 31 dicembre, ovvero quando il funzionario sia trasferito, il capo missione (od il capo ufficio quando il funzionario presti servizio al Ministero) dovrà redigere un rapporto speciale, particolareggiato e strettamente confidenziale, relativo ad ogni addetto, segretario o consigliere:

a) sulle sue attitudini morali e sociali alla carriera (carattere, sentimento nazionale, condizione di famiglia, di fortuna e di salute, condotta, tatto, ecc.);

b) sulle sue attitudini intellettuali (cultura, diligenza, zelo, conoscenza delle lingue, ecc.).

Art. 18.

La promozione ad inviato straordinario e ministro plenipotenziario e quella da addetto a segretario di legazione si fa esclusivamente a scelta.

Nell'avanzamento degli inviati straordinari e ministri plenipotenziari e dei segretari di legazioni dall'una all'altra classe, ed in quello da segretario a consigliere di legazione, si segue l'ordine di anzianità per la metà dei posti vacanti e per l'altra metà si ha essenzialmente riguardo al merito.

L'anzianità è determinata dalla data di nomina al grado od alla classe, ed a parità di data da quella del grado o della classe inferiore.

Nel determinare l'anzianità, il servizio effettivo, comprovato mediante i processi verbali prescritti dall'art. 13 del R. decreto 29 novembre 1870, n. 6030, prestato dagli ufficiali diplomatici, nella rispettiva classe, nei paesi fuori d'Europa ad eccezione dell'Egitto, del Marocco e degli Stati Uniti d'America, è computato coll'aumento del quarto.

Art. 19.

Una Commissione consultiva presieduta dal Ministro e composta del Sottosegretario di Stato (il quale fungerà da presidente in assenza del Ministro), di un ex-Ministro o ex-Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri, di tre Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari in attività di servizio od a riposo, del segretario generale e dell'ispettore generale del Ministero degli Affari Esteri classificherà annualmente gli addetti e i segretari di legazione in *ottimi*, *buoni* e *sufficienti* ed i consiglieri di legazione in *promovibili* e *non promovibili*.

La Commissione si radunerà ogni anno nel mese di febbraio.

Le sue deliberazioni saranno prese a scrutinio segreto.

Art. 20.

Gli applicati volontari non possono essere promossi vice consoli di seconda classe se non dopo un tirocinio di almeno due anni.

Potrà però il Ministero, quando vi siano posti vacanti, abbreviare quel termine, sul parere favorevole del loro capo e tenuto conto della classificazione di cui all'art. 24.

Durante la loro eventuale permanenza al Ministero, gli applicati volontari seguiranno i corsi della Scuola diplomatico-coloniale.

Art. 21.

Gli applicati volontari ed i vice consoli di prima e seconda classe debbono inviare al Ministero, per mezzo del loro capo, an-

nualmente, una relazione su qualche argomento speciale relativo alle condizioni sociali ed economiche del paese dove risiedono.

I vice consoli e gli applicati volontari che prestano servizio al Ministero, dovranno parimente presentare ogni anno analoghe relazioni relative all'Italia.

Alle dette relazioni dovrà essere aggiunta la dichiarazione scritta di cui all'ultimo capoverso dell'art. 16.

Art. 22.

I capi degli uffici consolari o dell'Amministrazione centrale dovranno inviare al Ministero speciali rapporti annuali relativi agli applicati volontari e vice consoli da loro dipendenti in conformità dell'art. 17.

Art. 23.

Nelle promozioni dei consoli generali, dei consoli e vice consoli da una classe all'altra, si segue l'ordine d'anzianità per due terzi dei posti vacanti, e per l'altro terzo si ha unicamente riguardo al merito.

L'anzianità è determinata dalla data di nomina al grado od alla classe, ed a parità di data, da quello del grado o della classe inferiore.

Nel determinare l'anzianità sarà computato coll'aumento del quarto il servizio effettivo, comprovato mediante i processi verbali di cui all'art. 15 del regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2896, prestato dagli ufficiali consolari, nella rispettiva classe, nelle seguenti regioni:

Asia, eccettuate le provincie dell'Impero ottomano e dell'Impero russo bagnate dal mare Mediterraneo e dal mare Nero;

Africa, eccettuato l'Egitto propriamente detto e le coste mediterranee fino al capo Spartel;

America meridionale e centrale;

Messico e Stati dell'Unione americana posti sul golfo del Messico;

Oceania.

L'avanzamento dei vice consoli a consoli e dei consoli a consoli generali si fa esclusivamente a scelta.

Art. 24.

Una Commissione consultiva presieduta dal Ministro e composta del Sottosegretario di Stato (il quale fungerà da presidente in assenza del Ministro), del Segretario generale, dell'Ispettore generale e di due Consoli generali in attività di servizio od a riposo, classificherà annualmente gli applicati volontari, i vice consoli ed i consoli in *ottimi*, *buoni* e *sufficienti*.

La Commissione si radunerà ogni anno nel mese di marzo.

Le sue deliberazioni saranno prese a scrutinio segreto.

Art. 25.

Le Commissioni delle quali negli articoli 19 e 24 formulano il loro parere in base:

1° ai rapporti confidenziali di cui agli articoli 17 e 22;

2° alle relazioni di cui agli articoli 16 e 21;

3° a ogni altra manifestazione dell'opera del funzionario.

A tale scopo le Commissioni dovranno esaminare gli incartamenti personali di ciascun funzionario, dovranno tener conto delle sue pubblicazioni, dei suoi rapporti e di ogni altro titolo, e potranno ricorrere a tutte quelle altre fonti d'informazione che potessero sembrare opportune.

Disposizioni transitorie

Art. 26.

È soppresso il grado di addetto onorario.

Gli attuali addetti onorari continueranno a prestare, come in passato, il loro servizio fino al 9 settembre 1904. Entro questo termine essi potranno aspirare alla effettività del grado assoggettandosi in una prossima sessione, all'esame prescritto dall'articolo 2 n. 9 del R decreto 9 settembre 1902, n. 415. Riportando l'idoneità mercè i 6/10 nelle singole prove e nella prova complessiva, prenderanno, secondo la reciproca loro precedenza attuale, posto fra gli addetti effettivi, con l'anzianità decorrente dalla data del citato decreto.

Gli addetti onorari che alla data del 9 settembre 1904 non avranno ottenuto l'effettività del grado, cesseranno di appartenere all'amministrazione.

Art. 27.

Fino al 31 dicembre 1904 gli addetti effettivi aventi tre anni di grado potranno concorrere per titoli ai posti vacanti di segretario di legazione di seconda classe.

Questa disposizione si applicherà anche agli addetti effettivi i quali siano entrati nel terzo anno di grado e non l'abbiano peranco compiuto.

Il giudizio sui titoli verrà pronunciato da apposita Commissione, nominata dal Ministro degli esteri e presieduta da lui o dal Sottosegretario di Stato.

TABELLA dei coefficienti d'importanza dei vari esami per la carriera diplomatica.

MATERIE	Numero dei voti di cui dispone la Commissione	Coefficiente	Massimo dei punti conseguibili in ciascuna prova
Esami scritti.			
1. Diritto internazionale	50	16	800
2. Economia politica	50	16	800
3. Storia moderna	50	12	600
4. Lingua francese	60	16	960
5. Lingua inglese o tedesca	60	10	600
Massimo dei punti	—	—	3760
Esami orali.			
6. Diritto internazionale	50	16	800
7. Istituzione di diritto e procedura civile	50	10	500
8. Diritto commerciale e marittimo	50	10	500
9. Diritto costituzionale ed istituzioni di diritto amministrativo	50	10	500
10. Istituzioni di diritto e procedura penale	50	10	500
11. Storia moderna	50	12	600
12. Geografia	50	12	600
13. Economia politica e nozioni di statistica	50	16	800
14. Lingua francese	60	16	960
15. Lingua inglese o tedesca	60	10	600
Massimo dei punti	—	—	6360
Massimo complessivo dei punti conseguibili negli esami scritti ed orali	—	—	10120
16. Altre lingue estere	—	—	400

TABELLA dei coefficienti d'importanza dei vari esami per la carriera consolare.

MATERIE	Numero dei voti di cui dispone la Commissione	Coefficiente	Massimo dei punti conseguibili in ciascuna prova
Esami scritti.			
1. Diritto internazionale	50	14	700
2. Economia politica	50	16	800
3. Storia moderna	50	12	600
4. Lingua francese	60	14	840
5. Lingua inglese o tedesca	60	8	480
Massimo dei punti	—	—	3420
Esami orali.			
6. Diritto internazionale	50	14	700
7. Istituzioni di diritto e di procedura civile	50	14	700
8. Diritto commerciale e marittimo	50	14	700
9. Diritto costituzionale ed istituzioni di diritto amministrativo	50	10	500
10. Istituzioni di diritto e di procedura penale	50	14	700
11. Storia moderna	50	12	600
12. Geografia	50	12	600
13. Economia politica e nozioni di statistica	50	16	800
14. Lingua francese	60	14	840
15. Lingua inglese o tedesca	60	8	480
Massimo dei punti	—	—	6620
Massimo complessivo dei punti conseguibili negli esami scritti ed orali	—	—	10040
16. Altre lingue estere	—	—	400

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri
TITTONI.

Relazione *di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 24 marzo 1904, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Minerbio (Bologna).*

SIRE!

Fin dal decorso autunno l'amministrazione comunale di Minerbio più non funziona, perchè tutti quelli che successivamente vennero eletti all'ufficio di Sindaco e di Assessore hanno sempre rifiutato la carica, preoccupati delle ristrettezze in cui si dibatte quella civica azienda, la quale da due anni va chiudendo i suoi conti con notevoli disavanzi.

Aumentate le spese allo scopo di provvedere di lavoro e di assistenza la classe dei braccianti, l'amministrazione non si è curata di aumentare gradatamente anche le entrate, e lo stesso Consiglio, pur riconoscendo la imperiosa necessità di ristabilire l'equilibrio del bilancio non si sente in grado di adottare i provvedimenti che sono imposti dall'esigenza della situazione.

Questo stato di cose, che protraendosi ancora più a lungo finirebbe col danneggiare irreparabilmente gli interessi del Comune, rende indispensabile un provvedimento eccezionale.

Mi onoro perciò di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che scioglie il Consiglio comunale di Minerbio.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Minerbio, in provincia di Bologna, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. cav. Federico Masino è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione *di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 17 marzo 1904, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Roccamassima (Roma).*

SIRE!

Dopo la morte di un membro della maggioranza, il Consiglio comunale di Roccamassima si è trovato diviso in due partiti di pari forza ed in continua lotta fra loro. L'opposizione muove i sui attacchi massimamente all'opera del Sindaco, di cui ebbe a proporre la revoca, proposta che non ebbe seguito, perchè non potè conseguire un sufficiente numero di voti favorevoli. Presentemente l'opposizione, per deliberato proposito più non interviene alle adunanze consiliari, epperciò tutte le deliberazioni vengono adottate in seconda convocazione.

Questo stato di cose è venuto a peggiorare dopo l'esito del giudizio svoltosi sulla querela di diffamazione sporta dal Sindaco contro alcuni consiglieri che avevano affermato avere egli illecitamente profittato delle indennità di trasferta a carico del Co-

munio e percepito anche una parte di quelle spettanti ai consiglieri; giudizio che è finito con la condanna del querelante alle spese.

Ciò ha dato luogo a rappresaglie ed ha acuito il fermento in guisa da rendere non infondato il timore di turbamento dell'ordine pubblico.

Ciò stante, ritengo necessario ed urgente lo scioglimento del Consiglio comunale di Roccamassima, come unico mezzo onde ricondurre quella civica azienda sul suo normale andamento.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla firma Augusta di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Roccamassima, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Michele De Dominicis, è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELL'INTERNO

1904

Ordinanza di Sanità Marittima — N. 3

IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Constatata ufficialmente l'esistenza della peste bubbonica in Antofagasta (Chilì);

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Venezia 19 marzo 1897;

Veduta la legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3ª);

Decreta:

Le provenienze dal porto di Antofagasta sono assoggettate alle prescrizioni dell'Ordinanza di sanità marittima numero 5 del 23 febbraio 1902.

I signori Prefetti delle provincie marittime sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 9 aprile 1904.

Il Ministro

GIOLITTI.

1904

Ordinanza di Sanità Marittima — N. 4

IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Constatata ufficialmente l'esistenza della peste bubbonica in Alessandria d'Egitto;

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Venezia del 19 marzo 1897;

Veduta la legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3ª);

Decreta:

Le provenienze dal porto di Alessandria d'Egitto, sono sottoposte alle prescrizioni dell'Ordinanza di sanità marittima num. 5 del 23 febbraio 1902.

I signori Prefetti delle provincie marittime sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, 9 aprile 1904.

Il Ministro

GIOLITTI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,272,401 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 230, al nome di *Caruso* Tommaso di Nicola, presunto assente, minore, rappresentato dalla madre Gazzi Gaetana, domiciliato a Foggia, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Carusi* Tommaso di Nicola, ecc., come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, l'11 aprile 1904.

Il Direttore Generale

MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,314,859 d'inscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 300 annue, al nome di Guerrina *Maria* fu Giovanni nubile, domiciliata a Cassine (Alessandria), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Guerrina *Francesca Maria* fu Giovanni, nubile, domiciliata a Cassine (Alessandria), vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 marzo 1904.

Il Direttore Generale

MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *Pubblicazione*).

Il signor marchese Spinola Massimiliano ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 32 ordinale, statagli rilasciata dalla sede della Banca d'Italia in Genova, data 7 gennaio 1904, in seguito alla presentazione della cartella, n. 3972, Consolidato 4,50 0[0 della rendita di L. 450, con decorrenza dal 1° gennaio 1904, per la sua conversione in Consolidato 3,50 0[0.

A' termini dell'articolo 334 del vigente Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor marchese Spinola Massimiliano anzidetto il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 16 marzo 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro (*Portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 12 aprile in lire 100.21.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro.

11 aprile 1904.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*	102,95 48	100,95 48	101,83 40
4 % *netto*	102,67 08	100,67 08	101,55
3 ½ % *netto*	100,68 75	98,93 75	99,70 68
3 % *lordo*	72,71	71,51	72,63 78

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

AVVISO DI CONCORSO.

È aperto presso il Ministero degli Affari Esteri un concorso per tre posti di addetto di legazione.

Il concorso sarà regolato secondo le norme fissate dal regolamento approvato con R. decreto in data 24 marzo 1904.

Le domande di ammissione, scritte e sottoscritte dall'aspirante, su carta da bollo da una lira, dovranno essere presentate al Ministero degli Affari Esteri, o ad una delle Prefetture del Regno, non più tardi del 12 giugno 1904, scorso il quale termine saranno respinte.

Esse dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1° attestato di cittadinanza italiana;

2° atto di nascita, da cui risulti che l'età dell'aspirante non è minore degli anni 20, nè maggiore dei 30;

3° certificato d'aver soddisfatto agli obblighi del servizio militare;

4° certificato, rilasciato da medici militari, il quale comprovi che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, che gli permette di affrontare qualunque clima. A tale fine l'aspirante dovrà chiedere alla direzione dell'ospedale militare locale, oppure al comando di corpo o di distaccamento che abbia a disposizione un ufficiale medico, di essere sottoposto alla visita, giusta gli atti del Ministero della guerra, in data 25 giugno e 23 settembre 1903, n. 250 e 231, sul servizio sanitario;

5° attestato di aver sempre tenuta buona condotta e di essere di civile condizione;

6° fedina criminale;

7° diploma di laurea in legge, ottenuto in una delle Università del Regno, oppure l'attestato di licenza degli istituti contemplati dalla legge 21 agosto 1870, n. 5830 o il diploma finale dell'Istituto di scienze sociali Cesare Alfieri di Firenze;

8° atti autentici (sul valore dei quali il Ministero degli Affari esteri giudica inappellabilmente) comprovanti la rendita di cui l'aspirante dispone, sia in proprio, sia per assegno fattogli dai parenti o da altri. Questa rendita non può essere inferiore ad annue L. 8000.

Nell'istanza i candidati dovranno fare la dichiarazione esplicita di assoggettarsi, in caso di nomina ad addetto di legazione, alle nuove norme che regoleranno la cassa di previdenza, in sostituzione della legge ancora in vigore per le pensioni, che potrà cessare d'avere effetto per gli impiegati assunti in servizio dopo il 1° agosto 1897.

L'adempimento delle predette condizioni non vincola il Ministero ad accogliere le domande d'ammissione agli esami.

Non sarà ammesso a concorrere chi sia stato dichiarato non idoneo in due precedenti prove.

Almeno otto giorni prima dell'apertura degli esami sarà pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale*, l'elenco degli aspiranti ammessi al concorso con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di apertura degli esami medesimi.

Gli esami verseranno sopra il diritto internazionale; sulle istituzioni di diritto e di procedura civile; sul diritto commerciale e marittimo; sul diritto costituzionale e sulle istituzioni di diritto amministrativo; sulle istituzioni di diritto e di procedura penale; sulla storia moderna; sulla geografia; sulla economia politica e sulle nozioni di statistica, giusta il programma pubblicato qui appresso.

L'esame verserà altresì, nei modi prescritti dal regolamento, sulla lingua francese, come pure sulla lingua inglese o sulla tedesca, a scelta del concorrente.

Della lingua francese i candidati dovranno dimostrare la perfetta conoscenza.

È in facoltà del Ministro di assegnare, senza motivazione, alla carriera dell'Amministrazione centrale (prima categoria) quel numero di addetti di legazione che fosse richiesto dalle necessità del servizio.

I concorrenti che hanno conseguito l'idoneità, ma non la nomina, non potranno essere ammessi in carriera se non in seguito all'esito favorevole di un nuovo concorso.

Roma, addì 11 aprile 1904.

Il Ministro
TITTONI.

AVVISO DI CONCORSO

È aperto presso il Ministero degli Affari Esteri un concorso per tre posti di applicato volontario nella carriera consolare.

Il concorso sarà regolato secondo le norme fissate dal regolamento approvato con R. decreto in data 24 marzo 1904.

Le domande di ammissione, scritte e sottoscritte dall'aspirante, su carta da bollo da una lira, dovranno essere presentate al Ministero degli Affari Esteri, o ad una delle Prefetture del Regno, non più tardi del giorno 12 giugno 1904, scorso il quale termine saranno respinte.

Esse dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1° attestato di cittadinanza italiana;

2° atto di nascita, da cui risulti che l'età dell'aspirante non è minore degli anni 20, nè maggiore dei 30;

3° certificato d'aver soddisfatto agli obblighi del servizio militare;

4° certificato, rilasciato da medici militari, il quale comprovi che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, che gli permette di affrontare qualunque clima. A tale fine l'aspirante dovrà chiedere alla direzione dell'ospedale militare locale oppure al comando di corpo o di distaccamento che abbia a disposizione un ufficiale medico, di essere sottoposto alla visita, giusta gli atti del Ministero della guerra, in data 25 giugno e 23 settembre 1903, n. 250 e 231, sul servizio sanitario.

5° attestato di aver sempre tenuta buona condotta e di essere di civile condizione;

6° fedina criminale;

7° diploma di laurea in legge, ottenuto in una delle Università del Regno, oppure l'attestato di licenza degli istituti contemplati dalla legge 21 agosto 1870, n. 5830 o il diploma finale dell'Istituto di scienze sociali Cesare Alfieri, di Firenze;

8° atti autentici (sul valore dei quali il Ministero degli affari esteri giudica inappellabilmente) comprovanti la rendita di cui l'aspirante dispone, sia in proprio, sia per assegno fattogli dai parenti o da altri. Questa rendita non può essere inferiore ad annue L. 3000.

Nell'istanza i candidati dovranno fare la dichiarazione esplicita di assoggettarsi, in caso di nomina ad applicato volontario alle nuove norme che regoleranno la cassa di previdenza, in sostituzione della legge ancora in vigore per le pensioni, che potrà cessare d'avere effetto per gli impiegati assunti in servizio dopo il 1° agosto 1897.

L'adempimento delle predette condizioni non vincola il Ministero ad accogliere le domande d'ammissione agli esami.

Non sarà ammesso a concorrere chi sia stato dichiarato non idoneo in due precedenti prove.

Almeno otto giorni prima dell'apertura degli esami sarà pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale*, l'elenco degli aspiranti ammessi al concorso con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di apertura degli esami medesimi.

Gli esami verseranno sopra il diritto internazionale; sulle istituzioni di diritto e di procedura civile; sul diritto commerciale e marittimo; sul diritto costituzionale e sulle istituzioni di diritto amministrativo; sulle istituzioni di diritto e di procedura penale; sulla storia moderna; sulla geografia; sulla economia politica e sulle nozioni di statistica, giusta il programma pubblicato qui appresso.

L'esame verserà altresì, nei modi prescritti dal regolamento, sulla lingua francese, come pure sulla lingua inglese o sulla tedesca, a scelta del concorrente.

Della lingua francese i candidati dovranno dimostrare la perfetta conoscenza.

È in facoltà del Ministro di assegnare, senza motivazione, alla carriera dell'Amministrazione centrale (prima categoria) quel numero di applicati volontari che fosse richiesto dalle necessità del servizio.

I concorrenti che hanno conseguito l'idoneità, ma non la nomina, non potranno essere ammessi in carriera se non in seguito all'esito favorevole di un nuovo concorso.

Roma, addì 11 aprile 1904.

Il Ministro
TITTONI.

PROGRAMMA

per gli esami di concorso alla carriera dell'Amministrazione centrale (prima categoria) del Ministero degli Affari Esteri ed alle carriere diplomatica e consolare.

Diritto internazionale

Diritto internazionale pubblico

Nozioni preliminari.

Concetto, carattere giuridico e fonti — Svolgimento storico degli istituti giuridici internazionali e del concetto della società internazionale. Cenni sulla storia della scienza del diritto internazionale — Principî fondamentali del diritto internazionale — Codificazione — Avvenire della comunità giuridica internazionale. Progetti varî e aspirazioni.

Soggetti del diritto internazionale

Stati — Stato e nazione. Dottrina della nazionalità — Stati composti: Unioni di Stati (personali e reali; esempî) e Federazioni (Confederazioni di Stati e Stati federativi; esempi) — Della semisovranità e del protettorato (Concetto. Rapporti dello Stato semisovrano di fronte agli altri Stati e di fronte allo Stato sovrano. Esempi. Il protettorato coloniale. Sfere d'influenza) — Stati neutralizzati.

Condizione giuridica internazionale della Santa Sede.

Formazione e riconoscimento di nuovi Stati — Modificazioni territoriali degli Stati e loro conseguenze giuridiche. Successione di Stato a Stato.

Diritti fondamentali degli Stati: Diritto d'eguaglianza. Diritto di conservazione. Diritto d'indipendenza (Intervento; intervento collettivo; Commissioni internazionali di controllo. Dottrina di Monroe). Diritto al rispetto. Diritto alle relazioni internazionali.

Oggetti del diritto internazionale.

Territorio — Sovranità e proprietà — Frontiere — Colonie e diritto coloniale — Servitù internazionali — Modi originarî e derivati d'acquisto della sovranità territoriale — Particolarmente della occupazione — Conquista e plebisciti.

Mare — Libertà del mare — Mare litorale e mare territoriale — Porti, golfi, baie — Mari interni — Limitazione al principio della libertà dei mari: pirateria e tratta degli schiavi.

Stretti — Dardanelli e Canali internazionali.

Fiumi — Cenni storici — Atto finale del congresso di Vienna — Applicazione ai principali fiumi internazionali.

Navi — Concetto giuridico — Navi da guerra. Navi mercantili. Piroscafi postali.

Trattati internazionali.

Natura giuridica dei trattati internazionali — Loro classificazione — Concordati — Condizioni di validità dei trattati: 1. Capacità delle parti (Negli Stati contraenti e nelle persone che han facoltà di obbligarli. Pieni poteri. Istruzioni. Ratifica); 2. Causa; 3. Consenso — Forma dei trattati — Effetti — Accessione — Garanzie — Modi di estinzione — Interpretazione.

Trattati ed accordi internazionali di carattere amministrativo:

1. Per la tutela della personalità fisica degli individui (Beneficenza e assistenza. Salute pubblica).

2. Per lo sviluppo dei mezzi di comunicazione (Posta; telegrafo; telefono; ferrovie).

3. Per la protezione degli interessi economici (Commercio e navigazione. Sistema monetario. Pesi e misure. Agricoltura).

Organi del diritto internazionale.

Sovrani e altri capi di Stati — Loro posizione giuridica internazionale.

Ministero degli esteri — Organizzazione del Ministero degli esteri e delle carriere da esso dipendenti, specialmente in Italia.

Agenti diplomatici — Cenno storico — Diritto attivo e passivo di legazione — Classificazione degli agenti diplomatici ed esame

delle singole categorie — Accreditamento degli agenti diplomatici — Diritti e privilegi: Inviolabilità ed estraterritorialità — Sospensione e termine della missione diplomatica.

Agenti consolari — Svolgimento storico della istituzione consolare.

Dei consoli nei paesi cristiani — Ordinamento consolare — Nomina dei consoli — Diritti e prerogative — Loro doveri e funzioni (giudiziarie, amministrative e notarili) specialmente in relazione alla legge consolare italiana.

Dei consoli nei paesi non cristiani, e specialmente nell'Impero ottomano — Capitolazioni. Loro origine e contenuto — Protettorato sugli stabilimenti cattolici in Oriente — Giurisdizione e tribunali consolari. Competenza e funzionamento specialmente in rapporto con le leggi italiane — La riforma giudiziaria in Egitto — *Settlements* europei nei porti aperti nell'Estremo Oriente.

Delle controversie internazionali e dei procedimenti per dirimerle.

Delle contestazioni fra gli Stati — In quanto l'azione d'un privato possa rendere responsabile lo Stato e in quanto lo Stato possa reclamare per gli atti commessi a danno dei proprii cittadini all'estero. Condizioni e limiti dell'esercizio di questo diritto di protezione dei proprii sudditi all'estero — Soddisfazioni e riparazioni internazionali. Ostacoli costituzionali.

Dei mezzi pacifici per la risoluzione delle contestazioni internazionali — Negoziati diretti — Buoni uffizii — Mediazione — Congressi e conferenze — Arbitrato (Precedenti. Clausola arbitrale e trattati d'arbitrato permanente. Organizzazione della procedura internazionale. Convenzione dell'Aja).

Dei mezzi violenti per la risoluzione delle controversie internazionali — Ritorsione — Rappresaglia — *Embargo* — Blocco pacifico.

Della guerra.

Concetto e cause della guerra — Il diritto e la guerra — Convenzioni di Bruxelles e dell'Aja.

Inizio della guerra e sue immediate conseguenze — Chi debba considerarsi come legittimo combattente — Dei mezzi leciti di guerra — Diritti e doveri dei belligeranti verso le persone nemiche (specialmente delle Convenzioni di Ginevra e dell'Aja) — Diritti e doveri dei belligeranti sulle cose nemiche (Proprietà privata nella guerra terrestre e nella guerra marittima. Il diritto di preda nella guerra marittima. La corsa. Dichiarazione di diritto marittimo di Parigi) — Occupazione militare — Convenzioni di guerra — Fine della guerra Postliminio.

Della neutralità.

Concetto e condizioni — Diritti e doveri dei neutrali — Del commercio neutrale — Contrabbando di guerra (Concetto e definizione. Doveri dello Stato neutrale) — Blocco — Diritto di visita — Giudizio di preda.

Diritto internazionale privato.

—

Introduzione.

Definizione, concetto e nozioni preliminari — Cenno storico — Teoria degli statuti — Condizione giuridica dello straniero (nella dottrina, nelle diverse legislazioni e specialmente nella legge italiana) — Fondamento per l'applicazione del diritto straniero — Principio del diritto internazionale privato — Maniera d'applicazione del diritto straniero da parte del giudice (fatto o diritto; mezzi di prova; ricorso in cassazione) — Dell'ordine pubblico in relazione con le leggi straniere. Tentativi, difficoltà e criterii per determinarne la sfera d'applicazione. L'art. 12 delle disposizioni preliminari cod. civ.

Diritto civile.

Stato e capacità delle persone — Principio generale — Nazionalità e domicilio

Conflitti di nazionalità; positivi e negativi — Come sorgono e si risolvono in relazione ai diversi modi di acquisto della nazionalità: 1. per origine; 2. per naturalizzazione; 3. per effetto di legge.

Delle persone giuridiche straniere.

Della forma degli atti — Fondamento e carattere della regola *locus regit actum* — Ipotesi diverse.

Del matrimonio — Legge regolatrice — Capacità delle parti — Forma del matrimonio (Matrimoni consensuali. Matrimoni religiosi. Condizioni prescritte per la validità del matrimonio all'estero. Matrimoni celebrati dagli agenti diplomatici e consolari) — Effetti personali e patrimoniali del matrimonio; specialmente del contratto di matrimonio e della legge regolatrice — Divorzio (Ordine pubblico. Ipotesi diverse. Mutamento di nazionalità e differente nazionalità dei coniugi) — Separazione personale.

Della paternità e della figliazione.

Della tutela.

Delle obbligazioni — Obbligazioni derivanti dal contratto (Principio fondamentale. Legge regolatrice. Sostanza, effetti e modi di estinzione dei contratti) — Obbligazioni derivanti dalla legge.

Delle cose — Cose mobili e cose immobili — Interpretazione dell'art. 7 delle Disposizioni prel. cod. civ. in relazione con gli articoli 9 e 6 — Applicazione dei principî ai più importanti diritti reali.

Della proprietà letteraria, artistica ed industriale, e delle Unioni internazionali per la loro protezione.

Diritti di famiglia.

Successioni — Diverse teorie — Unità e universalità — L'art. 8 delle disposizioni preliminari e le dispute nella giurisprudenza — Del testamento — Successioni vacanti.

Procedura civile.

Competenza — Regola generale — Conflitti positivi e negativi — Della situazione delle cose e della nazionalità delle parti come criterî di competenza nei rapporti internazionali — Art. 105 a 107 del Codice di procedura civile.

Competenza dei tribunali nelle cause in cui sono parte Stati o Sovrani stranieri.

Forme processuali — Citazione di persone all'estero — Prove — Commissioni rogatorie — Convenzioni internazionali di assistenza giudiziaria.

Esecuzione delle sentenze straniere — Fondamento — Legislazioni straniere — Il giudizio di delibazione nella legislazione italiana (Concetto. Quando necessario. Suo contenuto e specialmente dell'esame della competenza e dell'ordine pubblico) — Atti autentici e decreti di volontaria giurisdizione.

Modo di prova in giudizio del diritto straniero — Ricorso in cassazione per violazione di legge straniera.

Diritto commerciale.

Atti di commercio, commercianti e libri di commercio — Società commerciali.

Della cambiale — Capacità — Forma — Sostanza — Moratoria — Esecuzione.

Diritto marittimo — Proprietà delle navi — Contratto di noleggio — Urto di navi — Avarie.

Fallimento — Effetti del fallimento dichiarato all'estero — Competenza — Unità e universalità.

Diritto internazionale penale.

Territorialità della legge penale — Conseguenze — Effetti delle sentenze penali straniere.

Del reato commesso all'estero — Teorie diverse — Disposizioni del Codice penale italiano.

Dell'estradizione — Nozioni generali — Persone che non possono venire estradate, e particolarmente della estradizione dei nazionali — Reati per i quali non si concede l'estradizione (Reati minori. Reati militari. Reati politici. Modificazioni del concetto di reato politico. Reati connessi e complessi. Reato anarchico) — Procedura di estradizione. Varî sistemi, e specialmente del sistema italiano — Effetti.

Istituzioni di diritto e di procedura civile

Concetto del diritto privato in generale e in ispecie del diritto civile. La codificazione civile in Italia. Leggi e regolamenti complementari e sussidiari.

Interpretazione delle leggi civili. Loro efficacia in ragione di tempo e di luogo.

Dei rapporti e degli atti giuridici in generale. Elementi essenziali, naturali e accidentali dei negozi giuridici.

Persone fisiche e persone giuridiche. Condizioni che determinano e modificano la capacità e il godimento dei diritti.

Cittadinanza: disposizioni che ne regolano l'acquisto e la perdita.

Domicilio, residenza e dimora. Assenza: suoi stadî ed effetti.

Matrimonio: condizioni necessarie per contrarlo e formalità relative alla sua celebrazione; diritti e doveri che ne derivano. Regime patrimoniale tra i coniugi.

Filiazione legittima e filiazione naturale. Legittimazione. Adozione.

Minore età e interdizione. Patria potestà e tutela: loro ordinamento. L'inabilitazione e l'emancipazione.

Ordinamento ed atti dello stato civile.

I beni, secondo la loro natura giuridica. Distinzione dei diritti patrimoniali in personali e reali. Possesso ed azioni possessorie. Proprietà: concetto, modi di acquisto, limitazioni, estinzione. Servitù personali e prediali. Proprietà letteraria, industriale ed artistica.

Delle successioni ereditarie in generale e dei due momenti della devoluzione e dell'adizione dell'eredità. — Successioni legittime; ordine successorio. — Successioni testamentarie; capacità; rappresentazione; forme dei testamenti; porzione disponibile; istituzione d'erede; legati; sostituzioni. — Disposizioni comuni: accettazione e rinuncia di eredità; benefizio d'inventario; eredità giacente; divisione; collazione.

Donazioni; forma ed effetti.

Obbligazioni: loro specie; fonti da cui derivano; effetti delle obbligazioni in generale.

Dei contratti: varia specie e requisiti essenziali. La rappresentanza nei contratti. Effetti dei contratti in generale e in ispecie di quelli traslativi di proprietà od altri diritti reali. I contratti a favore di terzi. Interpretazione dei contratti.

Dei quasi contratti in generale e in ispecie della gestione degli affari altrui.

Colpa extra-contrattuale e responsabilità per fatti altrui.

Modi legali e convenzionali di garantire l'adempimento delle obbligazioni.

Modi di estinzione delle obbligazioni, ed in specie del pagamento, della novazione, delle azioni di nullità e della prescrizione estintiva.

Mezzi di prova: atti pubblici e scritture private; prova testimoniale; presunzioni.

Brevi cenni sulla pubblicità di atti concernenti beni immobili. Principî fondamentali sulla trascrizione e sulle iscrizioni ipotecarie.

Azioni e giudizi civili. Giurisdizione e competenza.

Giurisdizione volontaria e contenziosa. Criterî e regole che servono a determinare la competenza.

Compromesso e clausole compromissorie.

Norme generali del procedimento. Citazione. Del procedimento formale e sommario.

Sentenze, ordinanze e decreti. Mezzi per impugnare le sentenze.

Provvedimenti conservatorî. Giudizî esecutivi. Procedimenti speciali.

Istituzioni di diritto commerciale e marittimo

Fonti del diritto commerciale (leggi commerciali; usi; diritto civile).

Degli atti di commercio (dichiarati, presunti, unilateralmente commerciali).

Delle persone nell'esercizio del commercio (limitazioni avuto riguardo a determinate funzioni; minorenni; donna maritata); dei commercianti (requisiti).

Delle società commerciali; loro specie (in nome collettivo, in accomandita, anonime); delle società cooperative; delle società straniere in Italia.

Ausiliarî nell'esercizio del commercio: stabili (institori, commessi) e temporanei (commissionarii, mediatori).

Oggetti del commercio, e più particolarmente delle merci e dei titoli di credito. Caratteri dei titoli di credito e loro distinzione secondo il diritto che rappresentano e la loro legge di circolazione. Dei titoli al portatore (articoli 56 e 57 cod. comm.).

Dei contratti commerciali; legge regolatrice dei medesimi nei rapporti internazionali (articolo 58 cod. comm.); dei contratti fra persone lontane.

Delle prove nel diritto commerciale.

Il contratto di compra-vendita commerciale, e in che si distingue dalla compra-vendita civile.

Il contratto di trasporto a mezzo di ferrovia; cenni generali sulle Convenzioni ferroviarie, sulle tariffe e sulla responsabilità delle società ferroviarie in caso di ritardo, di avaria o di perdita delle cose trasportate.

Il contratto di assicurazione. Impresa assicuratrice e contratto di assicurazione. Nozioni generali delle assicurazioni contro i danni sulla vita umana e marittima.

Della cambiale; suoi requisiti essenziali; girata, accettazione, avallo; del pagamento; del protesto e delle azioni cambiarie.

Delle operazioni di Banca; passive (più particolarmente di deposito e della emissione di biglietti di Banca) e attive (più particolarmente dello sconto, del prestito, dell'anticipazione e dell'apertura di credito). Nozioni del *check* e delle stanze di compensazione.

Del fallimento; concetto della unità e universalità di questo giudizio anche nei rapporti internazionali; della dichiarazione e amministrazione del fallimento e dei modi con cui termina; concetto generale della moratoria e della bancarotta.

Nozioni generali del commercio e del diritto marittimo; fonti del diritto positivo marittimo.

Proprietario, armatori, capitano; l'equipaggio e il contratto di arruolamento.

Il contratto di noleggio; le convenzioni della marina mercantile.

Delle avarie e delle contribuzioni; dei crediti privilegiati sulla nave e sul carico.

Polizia amministrativa e giudiziaria dei porti, delle spiaggie e della navigazione; dei naufragi e dei ricuperi; della pesca marittima.

Giurisdizione amministrativa, disciplinare e penale sulla marina mercantile.

Diritto costituzionale

Delle varie forme di Governo, ed in particolare del Governo monarchico rappresentativo — Condizioni sociali e storiche, e dottrine politiche che contribuirono a determinare l'avvento del regime rappresentativo nell'Europa centrale e occidentale.

Della divisione dei poteri nel Governo monarchico rappresentativo.

Principali varietà odierne di Monarchie e di Repubbliche rappresentative in Europa ed in America.

Monarchia parlamentare e Governo di Gabinetto inglese — Governo del *Dominion* del Canadà e delle altre principali Colonie dell'Impero britannico.

Federazione degli Stati Uniti d'America e loro Governo presidenziale.

Monarchia parlamentare belga.

Repubblica parlamentare della Francia.
Monarchia costituzionale ed Impero in Germania.
Dualismo della Monarchia austro-ungarica.
Governo della Confederazione e Istituzione del *referendum* in Svizzera.
Del Governo monarchico rappresentativo in Italia — Prerogativa regia in ordine al potere legislativo, all'esecutivo ed al giudiziario; e in particolare della prerogativa regia in fatto del diritto di guerra e del diritto dei trattati cogli Stati stranieri — Diritto comparato.
L'istituzione del Senato e la sua composizione in Italia e comparazione colle assemblee corrispondenti nei principali Stati.
Dell'elettorato politico italiano secondo la legge (testo unico) del 28 marzo 1895 — Comparazione col diritto di suffragio oggi in vigore nei principali Stati.
Della eleggibilità e delle incompatibilità parlamentari.
Dei collegi elettorali in Italia — Collegi uninominali e plurinominali degli altri principali Stati.
Attribuzioni della Camera dei deputati e del Senato in Italia, segnatamente sul bilancio e sulle leggi d'imposte — Interpellanze ed inchieste parlamentari.
Procedimenti parlamentari — Sistema degli uffici e delle tre letture — Commissioni permanenti del Congresso degli Stati Uniti d'America.
Privilegi parlamentari, ed in particolare dell'art. 45 dello Statuto.
Organizzazione del potere esecutivo in Italia. Attribuzioni del Presidente del Consiglio, del Consiglio dei ministri e dei singoli ministri — Nomina e revocazione dei ministri — Loro responsabilità penale e politica — Confronto con altri Governi costituzionali, segnatamente colle Monarchie germaniche e cogli Stati Uniti d'America.
Del potere giudiziario nel Governo costituzionale — Sue relazioni col legislativo e coll'esecutivo — Inamovibilità dei magistrati — Istituzione dei giurati.
Dell'eguaglianza civile.
Della libertà individuale, e delle sue guarentigie in Italia — *Habeas corpus* inglese.
Della inviolabilità della proprietà.
Della libertà di stampa — Sue condizioni e suoi limiti — Principali disposizioni delle legislazioni tedesca, inglese e francese in ralazione con l'italiana.
Della libertà di riunione e di associazione — Principali disposizioni delle legislazioni tedesca, inglese e francese in relazione con l'italiana.
Del diritto di petizione.
Della libertà religiosa — Guarentigie date in Italia dalla legge 13 maggio 1871.

Istituzioni di diritto amministrativo (1).

Nozione dello Stato — La legislazione, la giurisdizione, l'amministrazione.

Costituzione organica dell'amministrazione

—

Il Re, capo dell'amministrazione e della gerarchia amministrativa.
L'amministrazione centrale. — I Ministeri — Sfera d'azione dei singoli Ministeri in Italia — Il Consiglio di Stato, supremo organo consulente dell'amministrazione: legge 2 giugno 1889, articoli 1 a 12 — Corpi consultivi speciali presso i Ministeri — La Corte dei conti: legge 14 agosto 1862, articoli 1 a 18.
L'amministrazione locale governativa. — Divisione amministrativa del territorio — Prefetti e sotto prefetti — Consigli di prefettura.

(1) Non si richiede dai candidati la conoscenza particolareggiata delle leggi citate nel programma, ma soltanto che delle medesime sappiano esporre i principî generali.

Condizione giuridica degli impiegati dello Stato. — Poteri disciplinari dell'amministrazione — Diritti ed obblighi degli impiegati — Responsabilità degli impiegati — Garanzia amministrativa — Responsabilità diretta e indiretta dello Stato per gli atti dei suoi impiegati.
L'amministrazione locale autonoma. — Provincie — Consiglio provinciale — Deputazione provinciale — Giunta provinciale amministrativa — Attribuzioni delle autorità provinciali.
Comuni — Sindaco — Consiglio comunale — Giunta municipale — Attribuzioni delle autorità comunali.
Elettorato amministrativo.
Legge comunale e provinciale, testo unico 4 maggio 1898.

Gli atti dell'amministrazione

—

Atti d'impero — Varie specie di decreti e provvedimenti — Il potere regolamentare o diritto d'ordinanza.
Atti di gestione — L'amministrazione come persona giuridica — I contratti dell'amministrazione — Nozioni elementari di contabilità generale dello Stato: legge 17 febbraio 1884.

I compiti dell'amministrazione

—

Nozioni sommarie sui compiti principali.
Il mantenimento dell'ordine pubblico e la pubblica sicurezza: legge 30 giugno 1889 — la tutela della sanità pubblica: legge 22 dicembre 1888 — le opere pubbliche: legge 20 marzo 1865, allegato *F* — l'istruzione pubblica: leggi 13 novembre 1859 e 15 luglio 1877 — la pubblica beneficenza: legge 17 luglio 1890.
L'emigrazione: legge 31 gennaio 1901 — Tutela dell'emigrazione prima della partenza, durante il viaggio e nei paesi d'emigrazione.

I mezzi dell'amministrazione

—

La forza armata. — Nozioni sommarie sul sistema di reclutamento militare e di ordinamento dell'esercito.
La finanza — Fonti della fortuna pubblica.
Demanio e patrimonio dello Stato — Beni demaniali — Demanialità necessaria e accidentale — Effetti della demanialità — Patrimonio dello Stato — Demanio della Corona.
Imposte — Carattere giuridico dell'imposta in generale — Distinzione fra imposte dirette e indirette, reali e personali.
Credito e debito pubblico — Art. 31 dello Statuto del Regno — Gran libro del debito pubblico.
Espropriazione per pubblica utilità: Art. 29 dello Statuto e legge 25 giugno 1865.

La difesa giurisdizionale contro gli atti illegali dell'amministrazione

—

La giurisdizione ordinaria: legge 20 marzo 1865, allegato *D*, sul contenzioso amministrativo — La giurisdizione amministrativa — I ricorsi gerarchici e il ricorso straordinario al Re — I nuovi istituti della giustizia amministrativa: legge 2 giugno 1889 sul Consiglio di Stato, articoli 24 e seguenti, legge 1° maggio 1890 — Il magistrato dei conflitti: legge 31 marzo 1877.

Istituzioni di diritto e di procedura penale

—

Nozione del diritto di punire. La legge penale in generale. Codici penali e leggi complementari.
Efficacia della legge penale, in rapporto al tempo, allo spazio ed alle persone. Interpretazione della legge penale.
Il reato in generale. Delitto e contravvenzione. Classificazione dei reati. Cenni intorno ai reati previsti da leggi speciali.
Dolo, colpa; loro specie e gradi. Imputabilità ed imputazione e cause che influiscono su di questa. Il caso fortuito.
Il tentativo. La complicità. Concorso di più reati.
Effetti giuridici del reato.

Nozione della pena. Cause che influiscono sulla pena con particolare riguardo alla recidiva. Pene principali e loro specie, pene accessorie, conseguenze penali della condanna. Estinzione dell'azione penale e delle condanne penali.

Applicazione della teorica generale del reato ai delitti:

1. Contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato, e contro il diritto delle genti.

2. Commessi da pubblici ufficiali e contro di essi.

3. Contro la fede pubblica, ed in specie alla falsificazione di monete, titoli di credito, atti e documenti.

4. Contro la libertà individuale, contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, contro le persone e la proprietà.

5. Commessi con il mezzo della stampa.

Nozione del processo penale. Sistema accusatorio. Natura, effetti e interpretazione della legge processuale.

Ordinamento giudiziario penale. Giurisdizione e sue varie specie.

Della competenza e dei modi di determinarla. Dei conflitti di giurisdizione e di competenza.

La polizia giudiziaria. Suo ordinamento e sua funzione.

Azione penale ed eventuale azione civile derivanti dal reato.

Esercizio dell'azione penale. Della prerogativa politica ed amministrativa; la querela di parte, le autorizzazioni, le richieste, le questioni pregiudiziali civili.

Esercizio dell'azione civile. Condizione della parte civile nel processo penale.

La difesa. Suoi diritti e doveri.

Della istruttoria penale. Atti di istruzione in genere e disposizioni relative ai mandati di comparizione e di cattura e alla libertà provvisoria. I giudizi di delibazione. Funzioni speciali della sezione d'accusa, massime in riguardo alle rogatorie ed alla estradizione.

Forme e svolgimento del processo orale nei diversi gradi di giurisdizione.

Ordinanze e sentenze. Della sentenza contumaciale.

Mezzi ordinarî e straordinarî per ottenere la riforma delle sentenze penali.

Storia moderna e contemporanea

—

Periodo I.

Dal trattato di Westfalia (1648) alla pace di Passarowitz (1718)

—

Trattato di Westfalia e sue conseguenze.

La Francia. Reggenza d'Anna d'Austria. Il cardinale Mazzarini. La Fronda. Il trattato dei Pirenei e la supremazia francese. Il regno e le guerre di Luigi XIV. Revoca dell'editto di Nantes. Il Giansenismo, i gesuiti, la bolla *Unigenitus*. Lega di Augusta. Pace di Ryswick.

La Russia e i Romanoff. Pietro il Grande. Guerra del Nord. Trattati di Stoccolma e Nystädt. Ordinamento dell'impero russo.

La Polonia. Il regno elettivo. Decadenza politica.

La Svezia. Carlo X, Gustavo e Carlo XI. Trattati di Copenaghen e di Oliva. Carlo XII. Sue guerre disastrose con la Russia.

Elettori e grandi elettori di Brandeburgo, duchi e Re di Prussia. Il regno di Federico I di Hohenzollern.

Il regno degli Stuard. Sètte e lotte religiose. Repubblica e protettorato. Oliviero Cromwell e il governo militare. Seconda rivoluzione inglese. L'*Habeas corpus* e le altre leggi costituzionali. La casa di Annover. La Regina Anna.

Le *sette Provincie unite* indipendenti d'Olanda. La casa d'Orange. Guerre con l'Inghilterra e la Francia.

Guerre per la successione spagnuola. Vittorio Amedeo II ed Eugenio di Savoia. Filippo V. Trattati di Utrecht e Rastadt. Fine della dominazione spagnuola; preponderanza austriaca in Italia.

I Papi e lo Stato pontificio nella seconda metà del secolo XVII.

I Medici in Firenze, da Ferdinando II a Cosimo III.

Genova. Congiure interne. Contese con Savoia e Francia.

Napoli e la dominazione spagnuola. Masaniello. Sollevazione di Messina. Intervento francese.

Venezia e la guerra di Candia. Ultime glorie. Conquista e perdita della Morea.

Leopoldo I imperatore. Guerre coi Turchi. Assedio di Vienna. Sobieski. Pace di Carlowitz.

Giuseppe I e Carlo VI imperatori. Nuova guerra contro i Turchi. Pace di Passarowitz.

Colonie. — Origine, vicende e diversa natura dei sistemi coloniali europei.

Fattorie e colonie olandesi. La Compagnia delle grandi Indie. Batavia. Il Capo di Buona Speranza.

Colonie inglesi. L'Atto di navigazione. L'America settentrionale. Compagnia delle Indie orientali. Privilegi e monopolî coloniali. Possedimenti in Africa.

Colonie francesi, Antille, Canadà, Cayenne, Senegal. Compagnie delle Indie occidentali, d'Africa e della Indie orientali Madagascar. Pondichery.

Periodo II.

Dalla pace di Passarowitz alla Rivoluzione francese (1718-1789)

—

Regno di Luigi XV. La reggenza. Sistema di Law. La Francia nelle guerre di successione di Polonia e d'Austria e dei sette anni. Cambiamento nel sistema delle alleanze. Patto di famiglia fra le case borboniche. Cessioni della Francia all'Inghilterra ed alla Spagna. Acquisto della Lorena e della Corsica.

Luigi XVI. Maria Antonietta. Intervento in favore dei coloni americani. Pace di Parigi. Idee e istituzioni. La Corte. I tre Stati. Tentativi di riforme. Turgot e Necker. L'erario. Convocazione dell'assemblea dei notabili.

Scrittori e filosofi in Francia nel secolo XVIII. L'Enciclopedia. L'opinione pubblica.

La Spagna sotto Filippo V. La regina Elisabetta Farnese. Il trattato dell'Aja e la triplice alleanza. Il cardinale Alberoni. Suoi disegni per annientare la preponderanza austriaca in Italia. Invasione della Sardegna e della Sicilia. Quadruplice alleanza contro la Spagna.

Carlo III sul trono di Spagna. Guerra contro gli inglesi. Cacciata dei Gesuiti. Riforme interne.

Ginseppe I re di Portogallo. Il Marchese di Pombal.

Guerra per la successione di Polonia. Stanislao Leczinski. Leghe europee. Guerra in Italia. Carlo di Borbone e Carlo Emanuele III. Trattato di Vienna del 1738.

Guerra per la successione austriaca. Prammatica sanzione e Carlo VI. Pretendenti alla successione. Maria Teresa e gli ungheresi. L'Inghilterra e Carlo Emanuele III collegati con Maria Teresa. Carlo Alberto di Baviera imperatore. Trattato di Dresda. Guerre in Italia. Pace di Acquisgrana.

La questione della Slesia tra l'Austria e la Prussia. Guerra dei sette anni. Leghe europee. Guerra marittima e continentale. Lo Czar Pietro III. Neutralità di Caterina II. Paci di Parigi e di Hubertsburgo.

Regno e potenza di Federico II di Prussia.

Il regno e le riforme di Giuseppe II Imperatore. Sollevazione dell'Ungheria e dei Paesi Bassi. Guerra contro la Turchia.

Giorgio I elettore di Annover e Re d'Inghilterra. Giorgio II. I Whigs e i Toryes. Grande ministero del primo Pitt. Pretendente Stuard. La spedizione di Carlo Edoardo. Le guerre colla Francia e colla Spagna. Giorgio III. Preponderanza marittima dell'Inghilterra. Immenso svolgimento dell'industria e del commercio interno ed esterno. Sistema dei prestiti. Gravezza del debito pubblico. L'Irlanda.

Ristabilimento dello Statolderato in Olanda a favore di Guglielmo IV di Nassau-Orange. Sollevazione contro lo Statolderato. Guglielmo V. Intervento della Prussia in favore dello Statolderato.

Debolezza del Governo nella Svezia. Fazioni. Gustavo III. Ristabilimento dell'autorità regia.

Tranquillità e prosperità del regno di Danimarca. Cristiano VI.

La Russia dopo Pietro il Grande partecipa ai negoziati e alle guerre in Europa. Regno e conquiste di Caterina II. Guerre e trattati con la Turchia.

Rovina del regno di Polonia. Stanislao Poniatowski Re. I dissidenti. Confederazione di Bar. Lo smembramento del 1772.

L'Impero ottomano. La perdita della Crimea. Lo stabilimento dei russi nel Mar Nero.

Carlo Emanuele III e il Piemonte. Lega colla Francia per la guerra di Polonia. Guerra in Lombardia. Pace di Vienna. Acquisti. Lega con Maria Teresa per la guerra della successione austriaca Il marchese d'Ormea e il Bogino. Vittorio Amedeo III. Periodo di pace.

Estinzione delle Case Farnese e Medicea. La Toscana assegnata a Francesco di Lorena, e Parma e Piacenza assegnate prima all'Imperatore Carlo VI, poi a Don Filippo di Spagna. Riversibilità del piacentino a favore di Casa Savoja.

Regno di Carlo III. Riforme. Il Tanucci. Imprese diverse. Gli Stati italiani ceduti a Ferdinando. La regina Maria Carolina. Il tributo al Pontefice.

Don Filippo in Parma. Contese ecclesiastiche. Riforme. Il duca Ferdinando.

Francesco di Lorena e la reggenza della Toscana. Pietro Leopoldo. Sue benemerenze civili,

I Papi: Benedetto XIV e Clemente XVI. Soppressione dei Gesuiti. Pio VI.

Francesco III duca di Modena. Ercole Rinaldo.

La repubblica veneta e la neutralità disarmata. Mire di Giuseppe II sopra gli Stati veneti di terraferma, l'Istria e la Dalmazia.

Governo di Maria Teresa in Lombardia.

Gli austriaci in Genova e la sollevazione del 1746. La Corsica e Pasquale Paoli. La Corsica ceduta alla Francia. Il Principato di Monaco. Mentone e Roccabruna.

Colonie. — Le guerre europee per le colonie. Tendenze separatiste delle colonie per rispetto alle metropoli. Privilegi, contrabbandi e coltivazioni coloniali.

La Francia perde il Canadà, il Senegal e parte delle Antille. Compagnie del Mississipì e dell'Africa.

Le colonie olandesi in decadenza.

Le colonie portoghesi in Africa e America.

L'impero coloniale britannico nelle Indie. Colonie inglesi nell'America settentrionale. Formazione degli Stati Uniti.

Colonie spagnuole. Acquisto della Lunigiana e perdita della Florida. Nuova organizzazione dell'America spagnuola. Compagnia delle Filippine.

Colonie danesi e svedesi.

PERIODO III.

Dalla Rivoluzione francese al Congresso di Vienna (1789-1815)

—

La rivoluzione francese: sue cagioni morali, politiche e sociali. Le assemblee. Riforma e rivoluzione. Contraccolpo in Italia. Bonaparte e la campagna d'Italia. Pio VI e il trattato di Tolentino. Preliminari di Leoben. Trattato di Campoformio Fine della repubblica veneta. Le nuove repubbliche sorte in Italia sotto l'influenza francese.

La spedizione in Egitto. Restaurazione in Italia. Intervento dell'Austria, Russia e Inghilterra. Il consolato. La battaglia di Marengo. Paci di Luneville, Firenze e Amiens. Il regno d'Etruria, Elba e Piemonte annessi alla Francia. La repubblica italiana.

Napoleone Imperatore. Il regno d'Italia. La repubblica ligure annessa alla Francia Principato di Piombino e di Lucca. Malta. Rottura coll'Inghilterra. Trafalgar. Guerre continentali. Ulma. Austerlitz. Pace di Presburgo. Conquista di Napoli. Giuseppe Bonaparte Toscana e Parma annesse alla Francia. Il regno d'Olanda. La confederazione del Reno. Fine del sacro romano impero. Jena. Blocco continentale. Pace di Tilsitt. Il regno di Westfalia. Il granducato di Varsavia. Apogeo napoleonico.

Spedizione di Russia. Guerra del 1813. Lipsia. Campagna del 1814. La Francia invasa. Abdicazione di Napoleone I. Trattato di Parigi. Ritorno dall'Elba. I cento giorni. Waterloo.

Il congresso di Vienna. Spartimenti territoriali. La Francia rientra nei confini del 1792. Regolamento intorno ai gradi degli agenti diplomatici. L'abolizione della tratta dei negri. La libera navigazione dei fiumi. Confronto dell'assetto europeo del 1789 e del 1811 con quello del 1814 e 1815.

L'Inghilterra in guerra colla Francia dal 1793 al 1815. Giorgio III. Sua infermità. Provvedimenti costituzionali. Unione dell'Irlanda. Commercio mondiale. Industria. Debito pubblico.

L'Austria e la Prussia nel periodo napoleonico La confederazione germanica (8 giugno 1815) coll'aggiunta dell'atto finale del 15 maggio 1820.

Il Belgio annesso alla Francia dal 1792 al 1814. Il regno d'Olanda unito alla Francia nel 1810. Il Belgio e l'Olanda riuniti. Il regno dei Paesi Bassi e il granducato del Lussemburgo. La casa d'Orange-Nassau.

Ginevra unita alla Francia dal 1792 al 1814. La repubblica elvetica. L'atto di mediazione. Il Vallese unito alla Francia nel 1810. La confederazione Svizzera del 1815 e i ventidue cantoni. La neutralità.

Alessandro I di Russia. Preponderanza russa dopo il 1815. Acquisti territoriali in Europa tra il 1809 e il 1815. Ingrandimenti in Asia.

Costituzione polacca del 1791. Intervento russo e prussiano. Seconda spartizione. I polacchi insorgono con Kosciusko. *Finis Poloniae.* Terza spartizione. Il granducato di Varsavia nel 1806. I trattati del 1815. Cracovia.

Gustavo III di Svezia. Carlo XIII. Il maresciallo Bernadotte principe ereditario. Acquisto della Norvegia. Pace di Kiel.

Gl'inglesi bombardano Copenaghen e incendiano il naviglio danese. Federico VI. Cessione della Norvegia alla Svezia. Compensi. L'isola d'Heligoland ceduta all'Inghilterra. Il ducato di Holstein e il Lauenburgo fanno parte della confederazione germanica.

Decadenza della Turchia. Cessione di Territorio. I giannizzeri. Rivoluzioni di palazzo.

Carlo IV di Spagna e Ferdinando suo figlio. Giuseppe Bonarte re. Guerra d'indipendenza. Cadice. Costituzione del 1812. Ferdinando VII prigioniero a Valenza. Gl'inglesi entrano nella Spagna. Ferdinando re.

Regno di Gioacchino Murat in Napoli.

La Sicilia ed i Borboni dal 1806 al 1815. Il parlamento. La regina Maria Carolina. La costituzione del 1812.

La Sardegna. Carlo Emanuele IV. Vittorio Emanuele I.

Caduta del regno italico. Impresa di Murat. Restaurazione degli antichi principati. Gli spartimenti territoriali italiani nel 1815. I sette Stati indipendenti. La Lombardia e la Venezia soggette all'Austria. La Valtellina rimane unita all'Italia San Marino. Principato di Monaco. Malta. La Corsica. Il Canton Ticino.

Colonie. — Inghilterra. Canadà e nuova Scozia. Acquisto del Capo di Buona Speranza. Abolizione della tratta dei negri. Possedimenti asiatici. Estensione dell'impero britannico nelle Indie. La Compagnia delle Indie. Gli Stati tributari.

L'Oceania. La nuova Olanda e la nuova Zelanda. Le isole di Van Diemen. Le isole Sandwich.

Le colonie spagnuole dell'America durante la guerra contro la Francia.

L'isola di S. Domingo. I negri. Guerra civile.

Il Brasile. La casa di Braganza.

Colonie olandesi. Giava. Borneo.

PERIODO IV.

Dal Congresso di Vienna ad oggi

—

L'Europa dopo il 1815. La restaurazione. La Santa Alleanza. La

reazione trionfante in tutti gli Stati. Il principio di nazionalità. Le società segrete. I primi moti dei popoli. I congressi di Lubiana e di Verona (1821-1822).

Insurrezione greca. Presa di Missolungi. Intervento d'Inghilterra, Francia e Russia. Navarrino. Pace di Adrianopoli.

La rivoluzione in Francia, Belgio e Polonia nel 1830. I moti italiani del 1831. La giovine Italia. Moti mazziniani.

Gli scrittori e le riforme dei Principi. Re Carlo Alberto.

La rivoluzione del 1848 in Francia, Austria-Ungheria, Germania e nell'Italia. Prima guerra d'indipendenza in Italia. I partiti ed i Principi. La guerra del 1849.

Il Piemonte dopo il 1849. Il conte di Cavour e il *gran ministero*. La guerra d'Oriente e il congresso di Parigi. Seconda guerra d'indipendenza italiana. Preliminari di Villafranca. Trattato di Zurigo. L'Italia centrale dopo Villafranca. Cessione di Nizza e Savoia. Le annessioni. La guerra nelle Marche e nell'Umbria. La rivoluzione dell'Italia meridionale. Garibaldi e i Mille. Da Quarto a Marsala. Da Marsala al Volturno. I plebisciti. Assedio di Gaeta e di Capua. Proclamazione del Regno d'Italia.

Re Vittorio Emanuele II. Morte di Cavour. I fatti di Sarnico e d'Aspromonte. Convenzione di settembre (1864). Trasferimento della capitale da Torino a Firenze. Terza guerra d'indipendenza italiana. Alleanza con la Prussia Custoza e Lissa. Acquisto della Venezia. L'impresa di Mentana.

La Francia dopo il 1849. La seconda repubblica ed il secondo impero. Napoleone III. La guerra autro-prussiana con la Danimarca. La guerra austro-prussiana del 1866. Attriti della Francia con la Prussia. La questione del Lussemburgo. La Corona di Spagna. Guerra franco-prussiana. L'unità germanica e la costituzione dell'impero. La terza repubblica francese.

L'Italia e la guerra franco-prussiana. La questione romana Roma capitale d'Italia. Legge delle guarantigie pontificie. Morte di Vittorio Emanuele II e di Pio IX. Il regno di Umberto I. Leone XIII. L'Italia nella triplice alleanza.

La Gran Brettagna e il glorioso regno della regina Vittoria. La politica russa e gli Czar Nicolò I, Alessandro II e Alessandro III. Il regno di Francesco Giuseppe I imperatore d'Austria. Le guerre civili di Spagna. Il breve regno di Amedeo di Savoia e la restaurazione dei Borboni.

La guerra russo-turca. Il trattato di Santo Stefano e il congresso di Berlino (1878). I conflitti e le nazionalità ne' Balcani. La politica dell'equilibrio del Mediterraneo e dell'integrità dell'impero ottomano.

Principali vicende e presente situazione politica degli Stati europei, americani ed asiatici negli ultimi decenni del secolo fino ad oggi.

Colonie e politica coloniale. — La politica e l'espansione coloniale europea nel secolo XIX. L'Atto generale di Berlino del 26 febbraio 1885 e l'Atto generale di Bruxelles del 2 luglie 1890.

Politica ed azione coloniale nel Mediterraneo.

Politica ed azione dei diversi Stati europei in Africa, e reciproche delimitazioni territoriali. L'Italia nel mar Rosso. Colonia eritrea e Somalia italiana.

Politica ed azione dei diversi Stati nell'Estremo Oriente. Cina e Giappone.

Inghilterra e Russia nell'Asia centrale

GEOGRAFIA

—

Distribuzioni delle terre e delle acque sulla superficie terrestre — Le grandi masse continentali — Le isole; loro divisioni e distribuzione — Le terre polari.

L'Oceano — Sua divisione — Le principali comunicazioni tra le diverse parti della massa oceanica — Il Mediterraneo — Sua importanza storica e commerciale — Il canale di Suez.

Le razze umane e la loro classificazione con criterî antropologici o linguistici — Religioni — Distribuzione della popolazione — Diversi gradi di cultura dei popoli.

L'Europa — Sua posizione — Suoi limiti naturali — Contorni orizzontali — Tronco continentale ed articolazioni — Mari europei — Il grande bassopiano orientale ed i suoi sistemi idrografici — Le Alpi — Cenni generali sopra questo sistema — Sua importanza climatica, etnografica e storica — Le grandi valli del sistema — I principali valichi alpini — Le stade ferrate attraverso le Alpi.

Esame oro-idrografico della regione francese, della regione germanica e delle tre grandi penisole meridionali — I sistemi *staccati* della Scandinavia, degli Urali e delle Isole Britanniche.

Le condizioni climatiche dell'Europa — Sue produzioni naturali. Etnografia dell'Europa.

Prospetto degli Stati europei — Popolazioni assolute e relative — Popolazioni delle città e delle campagne — Distribuzione degli abitanti a seconda della loro nazionalità — Confessioni religiose.

I principali centri industriali d'Europa — Commercio — Le marine mercantili a vela ed a vapore.

I mezzi di comunicazione in Europa — Fiumi navigabili e canali di navigazione — Sviluppo delle comunicazioni ferroviarie nei varî Stati — Grandi linee di navigazione marittima verso i paesi transatlantici, le coste occidentali ed orientali d'Africa, le coste meridionali ed orientali dell'Asia, e l'Australia — Le principali linee del Mediterraneo — Le grandi linee telegrafiche terrestri e sottomarine.

Cenni sulle forze militari (di terra e di mare) degli Stati europei.

Esame oro-idrografico delle altre parti del mondo — Loro condizioni climatiche — Produzioni naturali.

I principali Stati dell'Asia — L'India anteriore e l'impero indo-britannico — L'India posteriore, ed i possedimenti inglesi e francesi in questa parte dell'Asia meridionale — La Cina, la Corea ed il Giappone: loro relazioni cogli Stati europei — La Turchia asiatica — L'altipiano iranico — Possedimenti russi nell'Asia settentrionale e centrale — La Siberia occidentale ed orientale — Turchestan e Transcaspiana — Le Indie orientali — L'Armenia.

Gli Stati africani della Barberia: Tripolitania, Tunisia, Algeria, Marocco — L'Egitto ed il Sudan — La colonia Eritrea, l'Etiopia e la Somalia — Lo Stato del Congo — Possedimenti e protettorati britannici, francesi, tedeschi, portoghesi e spagnuoli nell'Africa equatoriale ed australe — Lo stato libero dell'Orange — Il Transvaal — I Boeri.

Australia e Polinesia — Sviluppo, ognora crescente, delle colonie australiane orientali e sud-est; loro superiorità rispetto alle altre parti del continente australiano — L'industria mineraria e l'agricoltura in Australia — Possedimenti francesi, inglesi, tedeschi, spagnuoli ed olandesi nelle altre parti dell'Australia e della Polinesia.

Le terre americane — Cenni generali sulle grandi scoperte geografiche in questo continente e nelle isole adiacenti — Preponderanza dell'elemento germanico nell'America settentrionale; dell'elemento latino nell'America centrale e nella meridionale — Principali Stati americani — Il dominio nel Canadà — Gli Stati Uniti dell'America del nord — Loro grande importanza economica, industriale e commerciale — Grandi linee di comunicazione — Le strade ferrate del Pacifico.

Brevi cenni sulle terre polari, e sui principali viaggi nei mari artici ed antartici — I passaggi del nord-est e del nord-ovest — L'industria della grande pesca nei mari polari.

Cenni sulle principali imprese ed esplorazioni geografiche del nostro secolo — Gli esploratori italiani.

Economia politica

—

Oggetto e importanza dell'economia politica — Sue relazioni con le altre scienze sociali — Cenni storici della scienza economica e suo stato attuale.

Produzione della ricchezza — Suoi elementi: natura e forze naturali, lavoro, capitale (varie specie di capitale) — Libertà del

lavoro — Associazione e divisione del lavoro — Macchine: evoluzione del loro impiego e conseguenze economiche e sociali di questa evoluzione — Le imprese (grandi e piccole, industriali e collettive) — Progresso della produzione, suo andamento e suoi limiti.

Distribuzione della ricchezza — Necessità, funzioni e limiti della proprietà privata — Grande e piccola proprietà — Rendita fondiaria: teoria di Ricardo e critiche alla scuola di Ricardo — Interesse del capitale: variazioni della ragione dell'interesse — Profitto dell'inprenditore: cause ed elementi di questo profitto — Teoria del salario: evoluzione dei salari — Organizzazione dei lavoratori: società di resistenza; coalizioni e scioperi; potenza rispettiva degli operai e dei capitalisti; uffici di arbitrato e di conciliazione — Partecipazione degli operai al profitto dell'impresa — Varie specie di cooperazione — Istituti di previdenza (casse di risparmio, società di mutuo soccorso per malattie, invalidità, ecc.; casse pensioni e simili) — Pauperismo e beneficenza.

Circolazione della ricchezza — Valore: sue cause e sue leggi — Mezzi di scambio.

Moneta e suo valore. Sistemi monetari. Vicende della produzione e dell'uso monetario dell'oro e dell'argento nel secolo decimonono — Caratteri delle attuali legislazioni monetarie nei principali Stati d'Europa, negli Stati Uniti d'America e nei grandi imperi asiatici.

Credito e sue forme — Banche e loro ufficio in generale. Varie specie di Banche. Istituti di emissione e istituti di credito fondiario. Biglietto di Banca. Cartelle fondiarie — Linee generali dell'ordinamonto degli istituti di emissione in Italia — Stanze di compensazione.

Teoria dello scambio — Commercio nazionale e commercio internazionale — Pagamenti internazionali — Mercati di consumo e di approvvigionamento — Fiere e mercati — Docks e magazzini generali — Magazzini doganali di deposito e magazzini privati — Porti e punti franchi — Camere di commercio — Comizî agrari — Agenzie commerciali e addetti commerciali all'estero — Enotecnici all'estero — Musei commerciali — Ordinamento dei musei commerciali di Milano e di Torino.

Sistemi varî di politica commerciale — Dazi doganali e diritti accessorî — Dazi specifici e dazi ad *valorem* — Dazi generali e dazi convenzionali — Trattati di commercio — Caratteri dei trattati di commercio vigenti dell'Italia con gli altri Stati — Classificazione e regime doganale delle merci secondo la tariffa doganale italiana.

Mezzi di trasporto — Cenni generali — Trasporto delle merci — Varie specie di trasporti — Mezzi di trasporto e di comunicazione — Le strade ferrate in Italia — Cenni sulle tariffe ferroviarie e loro specie — Principali linee ferroviarie internazionali — Trasporti marittimi — Principali linee di navigazione da e per i porti italiani — Poste e telegrafi — Unione postale e Stati che la compongono.

Consumo della ricchezza — Caratteri e forme varie del consumo — Relazioni fra consumo, produzione e distribuzione — Sospensione dell'equilibrio fra la produzione e il consumo — Perturbazioni economiche (crisi) — Istituti di assicurazione.

Nozioni sui principali prodotti d'esportazione così dell'industria come dell'agricoltura in Italia:

Cenni sulle principali industrie italiane — Alterazioni e adulterazioni delle merci — Frodi commerciali — Cenni sulla legislazione in vigore in Italia.

Industrie mineralurgiche, metallurgiche e meccaniche in Italia.

Combustibili fossili.

Industria della concia delle pelli.

Carta ed arti grafiche.

Industrie tessili in Italia — Cotone, lino, canapa, lana e seta — Filati e tessuti — Condizioni e sviluppo dell'industria.

Legnami da costruzione — Qualità e provenienze principali.

Prodotti vegetali d'esportazione italiana — Prodotti alimentari — Cenni sulle industrie relative in Italia.

Enologia — Varî tipi di vini italiani.

Oleificio — Olî italiani.

Zuccherificio — Stato di quest'industria in Italia.

Animali e prodotti animali di produzione italiana — Correnti di esportazione e paesi di destinazione.

Popolazione, emigrazione e colonie — Legge della popolazione — Funzione economica dell'emigrazione — Caratteri salienti della colonizzazione moderna.

Azione economica dello Stato — Opinioni estreme: liberisti e collettivisti. Socialisti autoritari ed anarchici — Necessità, caratteri e limiti dell'ingerenza economica dello Stato — Cenni sulla legislazione del lavoro (protezione delle donne e dei fanciulli, infortuni sul lavoro, assicurazioni operaie di varie specie) — Intervento dei pubblici poteri nelle questioni dei salari.

Finanze dello Stato — Entrate originarie e derivate — L'imposta unica e l'imposta molteplice — Imposta proporzionale e imposta progressiva — Classificazioni varie delle imposte — Distinzione delle imposte: imposte dirette, indirette, e tasse; suddistinzione delle imposte indirette — Principali imposte e tasse nel regime finanziario italiano — Debito pubblico: consolidato (perpetuo e redimibile) e fluttuante. Biglietti di Stato: analogia e differenza fra i biglietti di Banca e quelli di Stato.

Statistica

Concetti e definizioni della statistica secondo Achenwall, Schlözer, Quetelet, Rümelin e Messedaglia. Rapporti della statistica con la geografia, colla storia e coll'economia politica.

Diverse specie di valori medî e loro applicazioni. Della legge delle cause accidentali e delle sue applicazioni all'antropometria. Delle figurazioni grafiche più usate.

Della statistica demografica: censimento e movimento della popolazione.

Della statistica morale, con speciale riguardo all'istruzione ed alla criminalità; confronti internazionali.

Mortalità; vita media; vita probabile; delle tavole di sopravvivenza in relazione alle assicurazioni sulla vita dell'uomo.

Notizie sommarie comparative sulle vie di comunicazione ferroviarie e marittime nelle varie parti del mondo.

Statistica del commercio coll'estero, generale e speciale. Importazioni ed esportazioni. Come lo sbilancio commerciale sia in parte solo apparente, e come l'equilibrio sia realmente ottenuto col movimento di altri valori che sfuggono alla statistica doganale.

Dati sommari di statistica monetaria; della circolazione metallica e fiduciaria nei principali Stati; produzione attuale dei metalli preziosi, paragonata a quella avvenuta tra la scoperta d'America e quella delle miniere di California.

Notizie sommarie comparative sulle istituzioni di beneficenza e di previdenza; sulle associazioni di mutuo soccorso; assicurazioni obbligatorie per le malattie, per gli infortunî sul lavoro e per la vecchiaia o invalidità.

Cenni di statistica economica — Statistica dei salari, sue difficoltà, determinazione del salario reale — Calcoli dell'ammontare della ricchezza privata in un paese; diversi metodi per determinarla.

Statistica finanziaria: principali entrate dello Stato e delle amministrazioni locali in Italia e in alcuni altri grandi Stati di Europa.

Linee generali di una statistica dell'emigrazione, limiti e difficoltà di queste ricerche — Correnti e movimento dell'emigrazione europea e specialmente dell'emigrazione italiana.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 5 luglio 1882, n. 874 (serie 3ª), e 3 marzo 1904, n. 66;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 13 settembre 1893, n. 575;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso, per esami, a n. 20 posti d'ingegnere allievo nel R. Corpo del Genio civile, con l'annuo stipendio di L. 2000.

Gli esami avranno luogo in Roma ed incominceranno il giorno 1° giugno prossimo venturo.

Art. 2.

Chiunque intenda concorrere dovrà, non più tardi del 10 maggio prossimo venturo, presentarne domanda, su carta da bollo da L. 1, e scritta e sottoscritta di proprio pugno, al segretariato generale del Ministero dei Lavori Pubblici, indicandovi chiaramente nome, cognome, paternità, luogo di nascita e domicilio. Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti certificati in forma autentica e debitamente legalizzati:

a) certificato del Sindaco del Comune di origine, od atto di notorietà, da cui risulti che il concorrente è cittadino italiano;

b) atto di nascita comprovante che non ha oltrepassato il trentesimo anno d'età alla data del presente decreto.

La legalizzazione dell'atto di nascita dovrà essere fatta dal presidente del tribunale, se l'atto è rilasciato dall'autorità civile; e dalla competente curia vescovile, se è rilasciato da quella ecclesiastica;

c) certificato di moralità rilasciato dal Sindaco del Comune di attuale residenza, e di data non anteriore di due mesi al 1° maggio prossimo venturo;

d) certificato di penalità rilasciato dal Tribunale civile e penale del luogo di nascita, anch'esso di data non anteriore di due mesi al 1° maggio prossimo venturo;

e) la prova di avere adempiuto alle prescrizioni della legge per la leva;

f) il certificato medico di costituzione sana e robusta ed esente da imperfezioni fisiche o da infermità;

g) il diploma d'ingegnere rilasciato da una Scuola d'applicazione o da un Istituto tecnico superiore del Regno;

h) gli attestati speciali di tutti gli esami sostenuti presso le Università e presso le Scuole od Istituti sopra indicati; le prove degli studi diversi compiuti e dei lavori già eseguiti;

i) un breve cenno della pratica fatta, dei progetti studiati delle lingue straniere che i concorrenti conoscono, delle memorie scritte ed ogni altra notizia che il concorrente stesso ritenga opportuna per far conoscere le sue speciali attitudini.

Oltre i predetti documenti, possono essere anche presentati dei disegni di costruzione, purchè siano firmati dai professori e vidimati dal direttore della Scuola d'applicazione o dell'Istituto tecnico dal quale è uscito il concorrente.

I documenti di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *f* ed *i*, dovranno essere estesi su carta bollata da L. 0.50.

Art. 3.

Verranno assolutamente respinte le domande di coloro che siansi già presentati infruttuosamente per due volte all'esame di concorso (art. 33 della legge 5 luglio 1882, n. 874), nonchè quelle che perverranno al Ministero oltre il termine suindicato o saranno mancanti di alcuno dei documenti prescritti.

Art. 4.

Spirato il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà, per mezzo delle competenti Prefetture, pervenire ai candidati, la cui domanda sia stata riconosciuta regolare, l'invito di presentarsi agli esami.

Art. 5.

Gli esami sono scritti ed orali e si svolgono sulle seguenti materie:

1° *Strade ordinarie*. — Tracciamento, redazione di progetti e costruzione di strade nazionali, provinciali e comunali - Manutenzione, rettificazioni e ricostruzioni relative.

2° *Strade ferrate*. — Tracciamento, redazione dei progetti e costruzione del piano stradale, delle gallerie e delle stazioni - Armamento - Materiale fisso e mobile - Parte tecnica dell'esercizio - Manutenzione.

3° *Ponti*. — Redazione di progetti per ponti in legname, in muratura ed in ferro, per le stradre ordinarie e ferrovie; resistenze statiche e dinamiche; fondazione ed esecuzione dei prodetti manufatti.

4° *Opere idrauliche*. — *a*) Lavori fluviali, canali d'irrigazione, di navigazione ed industriali;

b) Derivazione e distribuzione di acque potabili e canalizzazione nelle città;

c) Bonifiche - Varî sistemi;

d) Correzione e sistemazione dei torrenti e dei bacini montani;

e) Opere marittime - Fari;

f) Redazione dei progetti, misure idrauliche, rilievi e calcoli, esecuzione delle opere.

5° *Architettura*. — Costruzioni civili e rurali; riscaldamento ed illuminazione degli edifizi - Redazione dei progetti, calcoli statici, esecuzione delle opere - Diversi stili di architettura.

6° *Fisica tecnica*. — Nozioni fondamentali sul calore e sulla combustione; forni, illuminazione a gas - Nozioni di elettrotecnica, telegrafi, telefoni, luce elettrica.

7° *Macchine* — Nozioni fondamentali sulle macchine a vapore e sulle diverse macchine che si usano nella costruzione delle opere architettoniche, stradali, ferroviarie ed idrauliche, terrestri e marittime; avvertenze sull'uso di tali macchine.

8° *Leggi* sul servizio delle opere pubbliche.

9° *Lingua francese* ed un'altra lingua estera a scelta fra la *tedesca* e l'*inglese*.

Art. 6.

L'esame scritto, sulle materie tecniche di cui all'articolo precedente, consiste nell'esecuzione di due progetti sui temi dati dalla Commissione, i quali saranno principalmente d'indole pratica.

Per la redazione completa di ciascun progetto sono assegnati due giorni; nel primo i concorrenti devono risolvere il proposto tema e consegnare la risoluzione con schizzi quotati dei relativi disegni; nel secondo giorno essi eseguiscono i disegni regolari dell'opera, in conformità alla relazione ed agli schizzi presentati nel giorno antecedente, e che vengono loro restituiti a tale effetto.

L'esame di lingua francese consiste nella composizione di una relazione tecnica o di una descrizione di lavori in francese.

L'esame di lingua tedesca od inglese consiste nella traduzione in italiano di un brano riguardante materie tecniche.

Art. 7.

L'esame orale, pei concorrenti che vi sono ammessi, consiste in una conferenza tenuta dalla Commissione con ciascuno di essi intorno ai progetti da loro presentati, sulle materie affini e sulle leggi riguardanti il servizio delle opere pubbliche.

Art. 8

I modi in cui avranno luogo gli esami e gli effetti dei medesimi saranno regolati dalle disposizioni del titolo II, capo I, del regolamento 13 settembre 1893, n. 575.

Roma, addì 24 marzo 1904.

2

Il Ministro
TEDESCO.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 3 marzo 1904, n. 66.

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei Lavori pubblici, approvato con R. decreto 1° aprile 1900, n. 171;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso, per esami, a quattro posti di volontario nel personale della carriera di ragioneria nell'Amministrazione centrale dei Lavori pubblici.

Gli esami avranno luogo in Roma, ed incomincieranno il 25 maggio 1904.

Art. 2.

Chiunque intenda concorrere dovrà far pervenire al Ministero dei Lavori Pubblici (Segretariato Generale), non più tardi del giorno 6 maggio 1904, apposita domanda in carta da bollo da L. 1,00 coi seguenti documenti in forma autentica e debitamente legalizzati:

a) certificato del Sindaco del Comune d'origine, o atto di notorietà comprovante che il concorrente è cittadino italiano;

b) atto di nascita, da cui risulti che ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 30 alla data del presente decreto;

c) certificato di penalità, dal quale risulti che non è stato condannato per i reati contemplati dagli articoli 96, 97 e 98 della legge 28 marzo 1895, n. 83;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza;

e) certificato medico accertante che è di sana e robusta costituzione fisica;

f) il diploma di ragioniere o la licenza delle scuole superiori di commercio, del liceo, o dell'istituto tecnico. Non sono ammessi titoli equipollenti.

Ai predetti documenti dovranno essere uniti tutti gli attestat speciali degli esami sostenuti presso le scuole superiori o gli istituti sopra indicati, ed eventualmente le prove degli studi speciali compiuti o dei lavori pubblicati.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dovranno essere stesi su carta da L. 0,50; quelli di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno inoltre essere di data non anteriore di due mesi alla data del presente decreto.

Nella domanda dovrà essere altresì indicato il domicilio eletto dal concorrente per le comunicazioni che gli dovranno essere fatte dal Ministero.

Art. 3.

Spirato il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà pervenire ai concorrenti, le cui istanze saranno riconosciute ammissibili, l'invito a presentarsi agli esami.

Art. 4.

Le prove sono scritte ed orali. Le prove scritte sono quattro, e si daranno in altrettanti giorni, nel periodo di otto ore per giorno.

La prova orale non durerà più di un'ora per ciascun concorrente.

Art. 5.

I concorrenti dovranno, nella loro domanda di ammissione, dichiarare di assoggettarsi, per quanto concerne il loro diritto alla pensione, a quelle norme che, a modificazione delle vigenti, saranno per legge stabilite.

Art. 6.

Il Ministero si riserva la facoltà di nominare ai posti di volontario che, oltre ai quattro di cui al 1° articolo, si rendessero vacanti fino al 31 dicembre 1904, quei candidati che nella prova di esame avranno raggiunto punti 185 sul massimo di 250.

Art. 7.

Le materie sulle quali si svolgeranno gli esami sono le seguenti:

Esami scritti:

a) Elementi di diritto amministrativo e di scienza delle finanze;

b) Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

c) Ragioneria — Amministrazione economica in generale — Persone ed atti riguardanti l'amministrazione economica, civile e commerciale — Contabilità patrimoniale e finanziaria dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, delle opere pie, delle società e dei privati — Registrazioni in partita doppia sul giornale, sul mastro e sui libri ausiliari — Apertura e chiusura dei conti;

d) Aritmetica — Algebra fino alle equazioni di 2° grado — Proporzioni, progressioni, logaritmi, annualità, ammortamenti, interessi e sconti semplici e composti.

Oltre ai suddetti, sono argomento degli

Esami orali:

e) Principî elementari di economia politica e di diritto civile e commerciale;

f) Ordinamento dello Stato ed in ispecie dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

g) Nozioni sulla legge organica 20 marzo 1865, all. *F.*, e leggi successive;

h) Traduzione dal francese in italiano.

Roma, addì 24 marzo 1904.

Il Ministro
TEDESCO.

2

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 3 marzo 1904, n. 66;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei Lavori Pubblici, approvato con R. decreto 1° aprile 1900, n. 171;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso, per esami, a 15 posti di volontario nel personale della carriera amministrativa nell'Amministrazione centrale dei Lavori Pubblici.

Gli esami avranno luogo in Roma, ed incominceranno il giorno 10 giugno 1904.

Art. 2.

Chiunque intenda concorrere dovrà far pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Segretariato Generale), non più tardi del giorno 20 maggio 1904, apposita domanda in carta da bollo da L. 1, coi seguenti documenti in forma autentica e debitamente legalizzati:

a) certificato del Sindaco del Comune d'origine, o atto di notorietà comprovante che il concorrente è cittadino italiano;

b) atto di nascita, da cui risulti che ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 30 alla data del presente decreto;

c) certificato di penalità, dal quale risulti che non ha perduto il diritto di elettorato politico ai termini degli articoli 96, 97 e 98 della legge 28 marzo 1895, n. 83;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza;

e) certificato medico accertante che è di sana e robusta costituzione fisica;

f) il diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito in una Università del Regno, oppure il diploma finale della Scuola di scienze sociali di Firenze. Non sono ammessi titoli equipollenti.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dovranno essere stesi su carta bollata da L. 0,50; quelli di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno inoltre essere di data non anteriore di due mesi alla data del presente.

Ai predetti documenti dovranno essere uniti gli attestati degli esami speciali sostenuti presso le Università o presso la Scuola sopra detta, ed eventualmente le prove degli studi speciali compiuti o dei lavori pubblicati.

Nella domanda dovrà essere altresì indicato il domicilio eletto

dal concorrente per le comunicazioni che gli dovranno esser fatte dal Ministero.

Art. 3.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte, in precedenti concorsi pel conferimento dei posti suindicati, non abbiano conseguito l'idoneità.

Art. 4.

Spirato il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà pervenire ai concorrenti, le cui istanze saranno riconosciute ammissibili, l'invito a presentarsi agli esami.

Art. 5.

Le prove sono scritte ed orali. Le prove scritte sono quattro, e si daranno in altrettanti giorni, nel periodo di otto ore per giorno.

La prova orale non durerà più di un'ora per ciascun concorrente.

Art. 6.

Il Ministero si riserva facoltà di nominare ai posti di volontario che, oltre ai 15 di cui al 1° articolo, si rendessero vacanti fino al 31 dicembre 1904, quei candidati che nella prova di esame avranno raggiunto 185 punti sul massimo di 250.

Art. 7.

I concorrenti dovranno nella loro domanda di ammissione dichiarare di assoggettarsi, per quanto concerne il loro diritto alla pensione, a quelle norme che, a modificazione delle vigenti, saranno per legge stabilite.

Art. 8.

Le materie sulle quali si svolgeranno gli esami sono le seguenti:

Esami scritti:

a) diritto amministrativo;
b) diritto civile ed elementi di procedura civile:
c) economia politica;
d) diritto costituzionale.

Oltre le materie sopraindicate, saranno argomento degli

Esami orali:

e) diritto commerciale;
f) diritto pubblico e privato internazionale;
g) scienza delle finanze;
h) nozioni di contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato;
i) traduzione dal francese in italiano;
k) nozioni intorno alle principali leggi sulle materie che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, escluse le ferrovie (legge organica 20 marzo 1865, allegato *F*, sui lavori pubblici, e leggi successive; legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità).

Roma, addì 24 marzo 1904.

Il Ministro
TEDESCO.

2

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

La notizia che in seguito alla spedizione inglese nel Tibet non sorgeranno difficoltà fra la Russia e l'Inghilterra è confermata oggi dalla *Saint James Gazette*, la quale dice fra altro:

« Verso la Russia non fu assunto l'impegno di non porre piede in Lhassa, ma è stato assicurato che per il caso che lo scopo della missione potesse essere raggiunto in altra guisa che con l'invasione di Lhassa, non sarebbe progettata un'occupazione stabile della capitale e che i funzionari britannici si ritireranno appena avranno ottenuta una Convenzione che regoli la questione di confine e che stabilisca i vantaggi da concedersi in avvenire al commercio inglese. A quanto si apprende, il Governo russo è soddisfatto di questa assicurazione e non eleverà ulteriori proteste contro la presenza della missione nel Tibet ».

La *Press Association* però dichiara che nei circoli ufficiali non si sa nulla relativamente alle informazioni della *Saint James Gazette.*

* * *

La Convenzione anglo-francese ha prodotto poco buona impressione in Spagna. La *Correspondencia* di Madrid, commentandola in un articolo « La Spagna spogliata », dice che il Presidente dei Ministri, sig. Maura, che era tutto occupato nella conquista di Barcellona, evidentemente non si è accorto che la Spagna aveva nel frattempo sgomberato dal Messico.

Il *Globo* scrive: La convenzione anglo-francese distrugge il trattato di Madrid concernente il Marocco.

Il *Diario Universal* crede impossibile che il Re vada a visitare le possessioni spagnuole di Ceuta e di Melilla, perchè sarebbe una consacrazione dell'espulsione della Spagna dagli affari del Marocco.

* * *

La *Kölnische Zeitung* pubblica, a proposito del sud-ovest africano tedesco, una lettera di un « Vecchio sud-africano ».

Questo corrispondente è un tedesco che vive da molti anni nell'Africa del Sud britannica, ma che conosce, per averla visitata ed avervi vissuto, la colonia tedesca del sud-ovest. Esso è quindi in grado di parlare, con cognizione di causa, di tutto ciò che si riferisce alla colonizzazione germanica e inglese nell'Africa australe e dei sentimenti che nutrono gli uni verso gli altri, i rappresentanti delle due grandi nazioni europee che hanno messo piede in quella parte del continente africano.

Ora questo « Vecchio africano », scrive che la rivolta della colonia tedesca ha un carattere più generale che locale. Esso constata, in primo luogo, che non vi ebbe un accordo stipulato tra i Bundelswarts al sud e gli Hereros al nord, giacchè questi due popoli sono nemici l'uno dell'altro. Gli Hereros hanno iniziato il movimento, perchè sapevano che il colonnello tedesco Leutwein era occupato contro i Bundelswarts. Quanto alla causa di questa duplice insurrezione, non bisogna attribuirla, come pretesero alcuni corrispondenti di giornali tedeschi, ai sobillamenti di agenti inglesi, bensì al sentimento di malcontento che si constata presso tutti gli indigeni dell'Africa contro i bianchi, specialmente dopo la guerra del Transwaal. Non vi sarebbe adunque una questione indigena, che non interessa che le colonie tedesche, ma una questione di cui dovrebbero preoccuparsi tutti gli Stati che hanno colonie in Africa.

Del resto, prosegue il « Vecchio africano », sembra che le autorità tedesche non sieno immuni da colpe. Queste autorità erano troppo persuase della superiorità e dell' impero dei conquistatori sui conquistati, epperò commisero l' imprudenza di permettere agli Hereros di por-

tar armi perfezionate. Inoltre, è permesso di supporre che gli indigeni avevano motivo di lagnarsi anche dei procedimenti dei funzionari coloniali germanici, ciò che spiegherebbe il fatto che essi se la presero unicamente coi tedeschi risparmiando tutti gli altri stranieri.

In ogni modo, conclude il « Vecchio africano », la colonia del sud-ovest è rovinata per lungo tempo, ed è da augurarsi che il Governo germanico proceda ad una rigorosa inchiesta per determinare le cause e le responsabilità dell'insurrezione.

***

Gli ambasciatori austro-ungarico e russo a Costantinopoli hanno presentato, il 9 corrente, alla Porta, un memoriale conforme alle decisioni della Commissione straniera per la gendarmeria.

In questo memoriale, gli ambasciatori rammentano alla Porta che, entro il corrente mese d'aprile, devono essere depositate presso la Banca ottomana 50 mila lire turche per le prime spese e per gli stipendi e che devono essere prese le misure necessarie affinchè sia depositato presso la stessa Banca, per tempo, cioè due settimane prima della fine del mese, l'importo necessario per le spese mensili.

Infine gli ambasciatori dichiarano che il generale De Giorgis ed i suoi assistenti cureranno il regolare completo pagamento degl'importi medesimi.

S. E. Orlando in Sicilia

Accompagnato dal prefetto marchese De Seta, dal prosindaco, onorevole Bonanno, dagli onorevoli deputati Di Scalea, Avellone e Mirto, dalle Autorità amministrative e scolastiche, dai rappresentanti del suo collegio, da molte notabilità, amici ed ammiratori, S. E. il Ministro Orlando partì, ieri, alle 10.30, da Palermo per Partinico.

Lungo il percorso, nelle stazioni di San Lorenzo, di Tommaso, di Natale, di Capaci, di Carini, di Terrasini, di Zucco e di Montelepre, l'on. Ministro fu assai festeggiato.

Alle stazioni si trovavano i rappresentanti dei municipi e delle associazioni cittadine con bandiere e musiche, che suonavano l'inno reale; seguivano gli alunni delle scuole.

I rappresentanti salirono sul treno recando fiori.

Applausi entusiastici dovunque salutavano l'on. Ministro che ringraziava commosso.

L'arrivo dell'on. Ministro a Partinico, ove giunse a mezzodì, venne salutato da entusiastiche ovazioni dall'immensa folla che gremiva le vie e la piazza del Municipio, sicchè l'on. Ministro fu costretto ad affacciarsi replicatamente al balcone, pronunciando brevi parole nelle quali ricordò le affettuose accoglienze fattegli a Palermo, sua città natale, che unisce alle calorose dimostrazioni ricevute il giorno prima a Partinico, sua patria adottiva.

L'on. Ministro terminò, fra entusiastici applausi, invitando a gridare: *Viva Palermo! Viva Partinico!*

Dal Municipio l'on. Orlando si è recato al Collegio Maria, ove ha avuto luogo un'Accademia in suo onore.

Un coro di fanciulle biancovestite cantò un inno, ed indi fu offerto un *the* all'on. ministro ed alle altre notabilità.

L'on. Orlando si è poi recato nel locale scolastico del Carmine, dove si trovava riunita un'immensa folla e numerose rappresentanze che lo salutarono con vivissime acclamazioni.

Da un balcone prospiciente il grande atrio, gremito di popolo, il Sindaco di Partinico, Ragona, pronunziò un discorso, in cui rivolse il saluto al deputato del Collegio di Partinico, rendendosi interprete di tutte le frazioni del Collegio stesso.

Indi l'on. Orlando, acclamato lungamente ed entusiasticamente, pronunciò un discorso del quale riportiamo il seguente sunto:

S. E. l'on. Orlando, dopo un breve esordio, nel quale esprime la soddisfazione di ritrovarsi fra i suoi fedeli elettori del Collegio di Partinico, rammentando che fra le cause delle condizioni meno favorevoli al Mezzogiorno, di fronte alle altre regioni d'Italia, precipua è certamente la minor diffusione della cultura popolare che si traduce in una minore attitudine generale alle complesse attività della vita moderna, entra a parlare della questione scolastica, delle riforme che ha già concretate in disegni di legge e di quelle che si propone di portare alla discussione parlamentare.

È vecchio il motto, che l'uomo, quanto più sa, più può, e sotto questo aspetto la questione meridionale, che si considera sotto aspetti prevalentemente politici ed economici, è soprattutto una questione di coltura.

Si deve riconoscere che finora non si è avuto un concetto preciso dei nessi, tra l'indirizzo di una politica scolastica e i fini generali così sociali come politici di una determinata organizzazione di Stato.

Questo spiega il disagio in cui si trovano tutte le istituzioni scolastiche e sussidiarie e l'insistente invocazione di riforme. Dalla Scuola elementare all'Università, dalle Biblioteche ai Musei, dall'organico dei funzionari all'ordinamento pedagogico dei programmi, tutto attende di essere riordinato. E, non perchè non si sia fatto nulla, forse anzi si è fatto troppo, ma appunto l'affannoso mutare e rinnovare senza raggiungere mai il fine, è il sintomo più significante del male.

Il Ministro della Pubblica Istruzione, come ciascun cittadino, si deve porre la domanda: Rispondono i nostri istituti scolastici al loro ufficio? Trova l'attività varia dei cittadini, nelle nostre scuole, la necessaria e sufficiente preparazione? Esiste una rispondenza inequivoca, continua, utile fra la scuola e la vita?

Nessuno oserebbe di rispondere affermativamente. Noi conosciamo una politica liberale e una politica conservatrice, una tendenza democratica ed una tendenza aristocratica, ma ci manca la coscienza nel necessario e complesso riscontro che queste grandi correnti hanno con la determinazione dei fini dello Stato. Non basta difendere lo stato laico contro la inframettenza chiesastica, di cui l'istruzione è tradizionalmente lo strumento più potente.

Lo Stato italiano ha raggiunto, per questo lato del problema, le sue finalità moderne, per le quali altri Stati a noi prossimi hanno impegnato una lotta titanica: e le stesse questioni che si sollevano sull'insegnamento religioso nelle Scuole elementari, non importano, in nessun caso, che l'insegnamento anche in quelle classi possa mai avere carattere confessionale.

La Scuola italiana è essenzialmente laica; in generale si tratta

di difenderne con fermezza e vigore i diritti più che di conferirne di nuovi; e soprattutto si tratta di renderne più saldo l'ordinamento, perchè possa meglio fronteggiare la concorrenza delle Scuole clericali.

Ma il programma politico dell'indirizzo scolastico, non può racchiudersi tutto in questa doverosa difesa della libertà del pensiero.

In uno stato democratico, come è, e vogliamo che sia, la Monarchia costituzionale italiana, bisogna che la politica scolastica si affermi principalmente democratica.

Il principio informatore di una politica scolastica democratica, non è in sostanza diverso da quello che informa ogni altra politica scolastica.

La coltura è, in sè stessa, un mezzo di dominio politico; anzi, in certo senso, il maggiore fra essi. E si comprende perfettamente, come, nei Governi aristocratici, l'istruzione fosse essenzialmente considerata come un privilegio delle classi dirigenti e l'ignoranza delle classi popolari fosse considerata come un mezzo di asservimento, assai più poderoso della stessa forza materiale.

La generalizzazione della coltura si presenta dunque da sè come il primo e precipuo còmpito della democrazia, anzi come una condizione essenziale di essa, posto che il puro e semplice conferimento dei diritti politici, vale meno che nulla, ove non sia nel popolo chiara e diffusa la coscienza che la sua sovranità non risiede nella facoltà di manifestare il suo volere, ma nella sicura coscienza di tale manifestazione. Se nonchè, e qui sta il difetto precipuo della Scuola italiana, essa curò solo le apparenze e non la sostanza di una vera diffusione della cultura e, quel che è peggio, è mancato ad essa il carattere popolare.

Svolgendo il suo pensiero, l'oratore prosegue:

Io sono ben lungi dal volere disconoscere i benefizi della cultura classica ed umanistica: anzi affermo che essa è non solo utile, ma necessaria, sia come preparazione alle cosiddette professioni liberali, sia in quei casi purtroppo assai rari, in cui l'agiatezza delle condizioni economiche fa sì che la coltura possa essere e rimanere fine a sè stessa. È stato appunto il difetto di una sana politica democratica scolastica, che ha fatto confondere questo fine con quello della generale coltura popolare; mentre è facile comprendere che non tutti i cittadini di uno Stato possono essere medici, avvocati, ingegneri, o, come accade, impiegati, e che sono necessariamente assai rari quei fortunati che della coltura si servono soltanto come mezzo di pura elevazione spirituale. In generale, invece, è vero che l'istruzione non può altrimenti considerarsi se non come l'acquisto di qualità che permettano all'individuo di rendersi utile a sè stesso e agli altri.

Sicchè è vera, ed è sanamente democratica quest'altra affermazione, che la funzione educativa dello Stato deve proporsi il miglioramento dei gradi di civiltà di ogni singola classe. La politica scolastica italiana invece meriterebbe il rimprovero, che spesso le fanno i socialisti, di essere stata cioè una politica di classe: essa ha avuto principalmente cura di dare alle classi medie quella istruzione che consente l'esercizio delle professioni in cui i vecchi pregiudizi facevano consistere il còmpito principale della borghesia.

Ed una delle conseguenze di questa falsa e dannosa politica è stata questa, che l'inalzamento morale e materiale dell'operaio e del contadino - scopo a cui vogliamo e dobbiamo tendere - non si è voluto ottenere facendo del lavoratore ignorante, e perciò, inabile, un lavoratore colto e perciò capace di produrre di più, con vantaggio dello Stato e suo, ma trasformando il figlio dell'operaio o del contadino in un medico senza ammalati e in un avvocato senza clienti!

Una prima affermazione di questa nuova politica scolastica, è nel disegno di legge per le scuole elementari in cui l'oratore spera di aver gettate le fondamenta di una vera e propria scuola popolare.

Nella scuola elementare appare più che mai nitido ed evidente il difetto fondamentale della politica scolastica italiana antidemocratica e di classe, poichè il corso elementare ha precipuamente il carattere di preparazione alle scuole medie, e questo carattere prevalente ha materialmente impedito il sorgere di una scuola popolare primaria. Non mi soffermerò sui caratteri tecnici della mia riforma, ma sono lieto di accennare che l'opinione pubblica universale ha riconosciuto la lealtà del mio intendimento. E senza falsa modestia aggiungo di sperare e di credere che questa giustizia mi sarà resa: che io non indugiai dinanzi al problema, ma lo misi, in certo modo, all'ordine del giorno fra le questioni più urgenti cui il paese interessi. Questo fu il mio primo pensiero nel giungere alla Minerva, questo sarà il miglior retaggio che potrò trasmettere a chi verrà dopo e svolgerà e compirà l'opera, che a me fu dato soltanto di iniziare.

Nè pavento troppo le obiezioni di chi mi rimprovera di non aver abbastanza osato. Vedranno gl'impazienti che io forse ho osato più che essi non credano o non vogliano confessare, rompendo l'alto sonno nella testa a chi di dormire si compiaceva o segretamente o apertamente mi accusa ora di avere troppo osato.

Nè troppo, nè poco: è la mia divisa. I folli e temerari ardimenti si scontano nelle irreparabili sconfitte; le prudenze eccessive sono figlie della paura.

Non bisogna artificialmente ritardare l'indice dei tempi sul quadrante della realtà, ma bisogna anche avere il difficile coraggio di non anticipare per arbitrio frettoloso le ore che debbono infallibilmente suonare.

Una legge non è stata mai, nè sarà mai una sosta nella via dell'evoluzione continua, per la quale, consapevoli o inconsci consenzienti o riluttanti, camminiamo tutti.

Il problema delle scuole secondarie è più complesso e difficile poichè qui bisogna tener conto, come ho detto, non solo delle nostre condizioni estrinseche, ma in prima linea della necessità di contemperare i bisogni pratici con quelli della nostra coltura. Per gli effetti pratici possiamo anche osservare ed anche imitare gli Stati che possono vantare di avere bene risolto il grave problema delle finalità professionali dell'istruzione. Per la coltura non abbiamo nulla da imparare da nessuno e possiamo serbarci autodidattici ed autonomi.

Oggi si parla molto della scuola secondaria unica come del *sanatum* dei nostri guai scolastici. Ma non si pensa che la miglior maniera di contemperare finalità opposte, come quelle professionali e quelle della pura coltura, non è di confonderle ma di separarle. C'è un dualismo irriducibile tra la necessità di preparare determinate attitudini d'immediata utilità nella vita, ed il bisogno di sviluppare e rafforzare le energie dello spirito.

Il peccato di origine delle nostre scuole tecniche è quello di non essere abbastanza tecniche e di voler fornire insieme la preparazione a determinate professioni e agli studî superiori di matematiche e scienze.

Epurate da ogni intromissione di finalità attinenti all'alta cultura, le scuole tecniche non si debbono sopprimere, ma moltiplicare, trasformandole in vere scuole professionali.

Accanto a queste scuole il ginnasio resterà, quale è, la vera scuola di cultura generale sia come fine a sè stessa, sia come preparazione alle professioni dotte. Come scuola di cultura il ginnasio dovrebbe essere di due gradi: un primo grado comune a tutti, perchè comune è la base vera del sapere e quindi tale deve essere la preparazione a qualunque ramo dell'alta coltura. In un secondo grado potrebbe avvenire una distinzione tra gli studî prevalentemente classici, quelli prevalentemente scientifici ed infine quelli così detti normali, che male oggi si trovano innestati sul debole tronco della scuola tecnica, mentre la loro vera essenza è nella coltura generale quale s'impartisce e si acquista soltanto nel ginnasio.

L'oratore salendo così di grado in grado tutta la scala degli studi ne mostra la connessione intima e animatrice con le funzioni varie e complicate della vita moderna, di cui trova un lo-

devole esempio nella coraggiosa trasformazione agricola intrapresa e compiuta dall'iniziativa dei suoi elettori di Partinico, i quali hanno sostituito la coltura intensiva alla estensiva, campi ai prati, vigne e agrumeti ai campi.

Esamina quindi le cause economiche dell'esito non fortunato di tanti sforzi.

Ricorda la legge votata dal Parlamento per rimediare alla crisi agrumaria e ne dimostra i benefizi lenti ma sicuri, ai quali cooperano oramai istituti di credito come il Banco di Sicilia e Società industriali che incominciano a sorgere. E largamente encomiando l'opera di ricostituzione dei vigneti distrutti dalla filossera, afferma che il miglior alleato in questa guerra contro la fortuna è nel Credito Agrario di cui la legge relativa è già in esame presso una Commissione parlamentare.

Convenientemente adattato alle condizioni particolari dei luoghi, potrà avviare al risorgimento economico le regioni più dolorosamente provate dalla fortuna.

Ma tutti questi sforzi di privati, di associazioni e per il vino, e per gli agrumi, e per ogni altra forma di protezione agricola, specialmente se intensiva, non raggiungerebbero il loro scopo, se a questi prodotti non fossero assicurati i mercati esistenti e non fosse assiduamente ricercata l'apertura di nuovi sbocchi, sicchè può veramente dirsi che gran parte del problema dell'agricoltore meridionale si risolve nella questione dei trattati di commercio.

L'oratore soggiunge:

Io non mi soffermerò ad enumerarvi le difficoltà che si collegano col recente indirizzo della politica doganale degli Stati moderni. Mi piace solo affermare che di questa nuova fase in cui sono entrati i rapporti di scambio internazionale, l'Italia non ha alcuna responsabilità, avendo sempre, con le idee che ha professato e con l'azione che ha svolto, parlato ed operato per la pace economica fra le nazioni.

Così noi sentiamo tutte le difficoltà proprie dell'ora che si traversa da tutte le nazioni e giova pure riconoscere che tali difficoltà ci si presentarono particolarmente aggravate, perchè, quando siamo giunti al Governo, trovammo già denunciati i trattati di commercio con la Svizzera e con l'Austria-Ungheria. E dentro un brevissimo termine abbiamo dovuto provvedere ai rimedi con fermo e chiaro indirizzo di politica estera; collegato con le negoziazioni che abbiamo potuto aprire con tutti gli Stati sotto buoni auspicî.

Il che, oso aggiungere, non è stato un piccolo successo, dopo che si potranno conoscere tutte le difficoltà incontrate.

Le trattative attuali si vanno svolgendo in un tempo più rapido che quelle passate, le quali per necessità tecniche alcune volte si dovettero sospendere o interrompere.

Il nostro Ministero pensa di aver titolo alla fiducia del paese, come l'ebbe nel volgere a negoziati in parte riusciti, in parte avviati a felice soluzione dai Governi esteri.

È inutile dire che il pensiero dominante in queste trattative è quello dell'interesse dell'agricoltura, come è inutile anche avvertire che questi interessi sono tenacemente combattuti dai rappresentanti dell'agricoltura in altri paesi, i quali in alcuni luoghi hanno il sopravvento politico. Da ciò la difficoltà di rinnovare le transazioni a forma antica fra Stati a prevalenza industriale e Stati a prevalenza agraria che prima si compensavano. Ma, non ostante queste difficoltà obbiettive, il Governo non ha ragione di essere malcontento per il modo con cui si svolge, tenuto conto della ragione dei tempi, il suo programma a favore dell'agricoltura.

L'oratore conclude:

Ho parlato con la sincerità che deve essere la norma della nuova vita pubblica italiana. Altri potrebbe anzi accusarmi di aver preferito le tinte grigie ai colori vivaci e di non avere abbondato in promesse. Se questo è un difetto, godo di averlo in comune coi colleghi del presente gabinetto che non si propongono di nascondere la saggia e regolata precisione degli intenti dietro il miraggio di illusioni pericolose.

Intendiamoci. Nel non perdere di vista mai la realtà delle cose è piuttosto da ravvisare l'equilibrio del temperamento che lo scetticismo. Io credo fermanente ad un avvenire, onde possiamo attingere la fiducia nel presente medesimo, perchè credo nella giovinezza del paese personificata nella giovinezza del Principe Augusto a cui l'età ha concesso la provvida vigoria degli impulsi rinnovatori, ed il carattere e l'intelletto hanno dato la saggezza e la maturità che ci affida. Non potrei quindi meglio riassumere il mio pensiero che nel saluto devoto e sincero al Re che condurrà la Patria verso i gloriosi destini.

S. E. il Ministro Orlando terminò il suo discorso alle 14,20 fra ovazioni generali e calorosissime. Molti tratti di esso furono salutati da applausi.

L'on. Ministro si recò quindi ad inaugurare la bandiera del Ginnasio, e rispondendo ad un discorso pronunciato dal direttore, disse patriottiche parole, prendendo impegno di studiare i mezzi per stabilire in Partinico la sezione di una scuola agraria.

Poscia l'on. Orlando assistè al ricevimento offertogli dagli insegnanti elementari. Il direttore portò il saluto al Ministro a nome del corpo degli insegnanti del Ginnasio, augurando ogni bene ai maestri dalla permaneza al potere dell'on. Orlando.

Questi rispose che tutta la sua attività è dedicata alle scuole ed ai maestri: rilevò l'importanza del progetto di legge relativo alla Scuola popolare che serve a dare al popolo la coltura necessaria per disimpegnare i doveri di cittadino.

S. E. il Ministro, dopo aver visitato l'Ospedale, si recò alla Stazione, seguito da grande folla plaudente, ripartendo per Palermo alle ore 16,30, mentre la popolazione prorompeva in entusiastiche acclamazioni.

Lungo il percorso da Partinico a Palermo, l'onorevole Orlando fu salutato alle varie stazioni da grande folla che entusiasticamente acclamava.

Alle stazioni di Terrasini e di Carini furono pronunciati affettuosi discorsi.

Ad ogni stazione si trovava una musica che suonava l'inno reale.

L'ononevole Ministro giunse alle 17,45 a Palermo, dove quel Corpo Accademico Universitario gli offrì all'*Hôtel de France* un banchetto di cento coperti.

Allo *champagne* il rettore prof. Salinas portò al Ministro il saluto a nome del Corpo Accademico, bene augurando all'opera del Ministro, specialmente a vantaggio delle Università siciliane.

Si alzò quindi l'on. Orlando, che ringraziò il rettore per le sue buone e care parole che lo hanno commosso.

Sente ancora che lo circonda la simpatia dei colleghi. Conosce le difficoltà con cui lottano i professori delle Università siciliane. L'on. rettore ricordò i diritti delle Università siciliane.

Questi diritti, difese prima di essere ministro e li difenderà ancora. Ha già risoluto l'annoso problema dei nuovi organici delle Università siciliane. Vorrebbe parlare diffusamente della sua politica universitaria se lo

emozioni di questa memorabile giornata non glielo vietassero.

Prima condizione per la vita universitaria, è la pace e la tranquillità. E tale scopo egli ha raggiunto senza merito, perchè senza sforzi, attesa la fiducia e la simpatia che professori e studenti hanno avuto pel vecchio e fedele collega. Non farà nuovi regolamenti universitari. Vuole ordinamenti, e ciò è possibile solo per via di leggi. Vuole governare colla libertà.

Terminò bevendo alla gloria delle Università italiane, gloria precipuamente dovuta agli sforzi operosi e fecondi dei professori, i quali tanto più sono benemeriti, quanto maggiori sono le difficoltà contro cui lottano.

Il banchetto riuscì una solenne dimostrazione di affetto oltre che al Ministro, anche all'antico discepolo e professore della Università di Palermo.

***

Il Sindaco di Partinico inviò ieri a S. E. il Presidente del Consiglio, on. Giolitti, il seguente dispaccio:

« Le rappresentanze di tutti i Comuni del Collegio, qui convenute per festeggiare S. E. Orlando, orgoglioso di averlo rappresentante al Parlamento, inviano un devoto omaggio a V. E. che con felice intuito lo scelse a suo valido cooperatore ».

***

S. E. il Sottosegretario di Stato per l'Istruzione, on. Pinchia, diresse ieri a S. E. il Ministro Orlando, il seguente dispaccio:

« Le accoglienze della tua città al figlio eletto ed onorandissimo commuovono profondamente il mio cuore di amico.

« Sinceramente devoto a te ed all'opera tua, saluto con gioia i fulgidi auspici che rischiarano un immancabile avvenire di fama e di benemerenze.

« *Pinchia* ».

L'on. Orlando così rispose:

« Il tuo saluto affettuosissimo e lusinghiero giunge a completare la festa onde esulta in questi giorni l'animo mio all'unisono con quello dei miei cari conterranei.

« Le prove indimenticabili di simpatia e di solidarietà, che oggi ricevo, rinsaldano quella fede che mi ha sempre animato nello adempimento del mio dovere di cittadino, di deputato e di ministro.

« A te, carissimo e valevole cooperatore, mi è dolce rivolgere dalla mia Partinico un cordialissimo saluto, espressione sincera della mia gratitudine e del mio affetto.

« *Orlando* ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re, ieri, in automobile, si recò da Castel Porziano ad Ostia e quindi a Fiumicino, dove giunse alle 10,15, accolto festosamente dalla popolazione.

S. M., dopo breve sosta, fece ritorno a Castel Porziano, percorrendo la via di Ponte Galera e Ponte della Magliana.

Per la venuta di Loubet. — L'addobbo e l'illuminazione delle finestre e dei balconi prospicienti la via Nazionale e il Corso Umberto I riuscirà imponente. Moltissime famiglie, corrispondendo alla circolare diretta dal Comitato, hanno dato assicurazione che provvederanno in modo decoroso; ed altre si sono rivolte per consiglio al Comitato, il quale ha messo a loro disposizione un'apposita Commissione artistica.

Tra le decorazioni notevoli che sono state ordinate da albergatori e da negozianti notiamo quello del Grand Hôtel, dell'Albergo del Quirinale, del Bertolini, dell'Hôtel Modern, della Pensione Boos, delle Ditte Aragno, Ponti, Stelluti, ecc.

Durante la festa notturna che avrà luogo la sera del 26 al Pincio si svolgerà una mandolinata sotto la direzione dei maestri cav. Giulio Tartaglia e prof. Andrea Carrara; ad essa hanno già accordato il loro concorso gentile oltre un centinaio di professori e dilettanti. Le iscrizioni si ricevono in via Lombardia n. 14, presso il cav. Tartaglia.

La rappresentanza di Parigi in Italia. — Il signor Deville e gli altri rappresentanti del Municipio di Parigi, partirono ieri da Venezia alle ore 14,35 per Ravenna, salutati alla stazione dal Sindaco, conte Grimani, e dalle altre autorità ed applauditi da molta folla.

Giunsero a Ravenna alle ore 19,30 e vennero ricevuti alla stazione dalla Giunta municipale e salutati da grande folla

In vetture del Municipio i rappresentanti di Parigi furono accompagnati all'*Albergo Byron*, ove ebbe luogo un banchetto in loro onore, offerto dalla Giunta municipale.

Stamane vi è stato un ricevimento ufficiale al Municipio in onore degli ospiti, che poscia hanno visitato i monumenti della città.

L'organo Mustel, che abbiamo avuto ieri occasione di sentire all'Istituto di San Giuseppe, in piazza di Spagna, ci ha prodotto un'impressione profonda quanto piacevole. Al signor Alfonso Mustel, che ce ne spiegava, tra le delizie di parecchie svariatissime prove, la conformazione meccanica, non abbiamo potuto a meno di dichiarare che il suo istrumento ci pareva meraviglioso; e adesso ancora, a mente riposata, sentiamo di non dover nulla togliere al giudizio entusiastico del primo momento.

Il sig. Mustel afferma lealmente che l'organo intitolato dal suo cognome non è creazione di lui esclusivamente: esso costituisce bensì il risultato degli studî e degli sforzi di tre generazioni. E questo si capisce perfettamente, quando si pensi alle difficoltà che si dovettero superare per ottenere un complesso di tanti pregi e perfezioni.

Il nuovo strumento ha la forma di un piano verticale di proporzioni poco più grandi dell'ordinario. Esso ha due tastiere: una che anima la parte superiore - la cosidetta *Célesta* - per mezzo di martelli i quali fanno vibrare un apparecchio di lamine metalliche; l'altra corrisponde con l'organo propriamente detto, composto di canne a fiato e collocato nella parte inferiore, presso i pedali, che gli danno aria regolandone in pari tempo l'espressione in maniera finora sconosciuta.

D'altro canto i registri, che si trovano schierati al disopra delle due tastiere, oltre a variare, come negli organi soliti, il timbro delle voci, servono altresì a determinare effetti meccanici a sussidio della esecuzione musicale. Con qualcuno di loro, ad esempio, si ottiene che i tasti dell'organo restino abbassati anche quando non subiscono più la pressione delle dita: e, per tal modo, le note si prolungano a piacere, mentre l'esecutore è libero di ricercare sugli altri tasti altre armonie, moltiplicando e variando l'opera sua. Così pure, mercè un altro congegno, toccata una tastiera, l'altra agisce simultaneamente, in guisa che le due mani di chi suona ne valgono quattro: cosa non nuova questa, ma che qui dà un risultato inconsueto per il contrasto delle due parti che vengono a consuonare.

Ma non la finiremmo più, se volessimo descriver fondo alle particolarità, alle trovate singolari che si ammirano nell'organo Mustel.

Basti il dire che esso presenta il colmo dell'ingegnosità meccanica posta a servizio del sentimento artistico. Fatto è che quello strumento, relativamente piccolo, attinge talvolta l'imponenza di un'orchestra. Esso, sotto le dita sapienti del sig. Alfonso Mustel, si piega a tutte le esigenze dell'espressione musicale; esso discorre ad ora ad ora, e declama, e minaccia, e piange, e geme,e

sospira; esso gorgoglia il mormorio della fonte, cinguetta gli allegri gorgheggi degli uccelli, sussurra le brezze che scuotono lievemente le fronde del bosco, freme la tempesta che scroscia e rimbomba per gli spazi perdendosi gradatamente negli echi lontani. È, insomma, un mezzo potente, svariatissimo di estrinsecazione del genio musicale, e si capisce come sovvenga mirabilmente all'esecutore non solo, ma possa altresì ispirare od aiutare almeno la virtù creatrice del compositore.

Il sig. Mustel, con quanti concorsero a darci il novello istrumento, merita quindi largo plauso; e noi glielo tributiano di cuore, in un colla riconoscenza per il vero diletto procuratoci dall'audizione di ieri.

Congresso geografico. — Nel pomeriggio di ieri, a Napoli, nel salone municipale, alla Galleria Principe di Napoli, il Congresso geografico tenne la seduta plenaria di chiusura.

Dopo la discussione sulla riforma dello statuto, fu acclamata Venezia sede del prossimo Congresso nel 1907 e fu deliberato che nel venturo anno si riunisca ad Asmara un Congresso geografico coloniale.

Dopo il discorso di chiusura, pronunziato dal Presidente Porena, parlarono varî oratori.

Ricciardi inviò un riverente saluto ai Sovrani e quindi, accennando alla prossima venuta del Presidente della Repubblica francese in Italia, mandò un saluto alla Francia ed ai popoli latini.

Mesplé, presidente della Società dell'Africa settentrionale, rispose in francese, ringraziando, a nome della Francia, per le cortesi parole espresse da Ricciardi e soggiungendo che la visita del Presidente Loubet riafferma ancora una volta la fratellanza e la indissolubilità dei vincoli della razza latina. Terminò inviando un saluto all'Italia ed a Napoli.

Tutti gli oratori furono vivamente applauditi.

Marina mercantile. — Il piroscafo *Prinz Adalbert*, della C. A. A., proveniente da Napoli, giunse il giorno 9 a New-York. Ieri l'altro i piroscafi *Las Palmas* e *Città di Genova*, della Veloce, partirono il primo da Santos per Rio Janeiro ed il secondo da Napoli per New-York; il piroscafo espresso *Köning Albert*, del N. L, giunse a New-York. Ieri il piroscafo *Duca di Galliera*, della Veloce, partì da Barcellona per Genova.

ESTERO.

Gli esperimenti col radioregistratore Branly. — La Società francese di telegrafia senza filo, sistema Branly-Popp, è riuscita a trasmettere fra le due stazioni di Amsterdam e di Kampew (Zuiderzee), distanti 100 chilometri, dei dispacci telegrafici registrati all'apparato Morse, non impiegando che una scintilla di un millimetro e un consumo di energia elettrica pari a quello di una lampada ad incandescenza di otto candele.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 11. — I giornali di stamane commentano il discorso pronunciato ieri dal Presidente del Consiglio, Combes, a Laon, giudicandolo variamente.

La stampa ministeriale dice che la politica di Combes è la sola possibile e constata la cordiale accoglienza ricevuta dal Presidente del Consiglio a Laon; quella di opposizione rimprovera a Combes la sua violenza ed afferma che il discorso di ieri aggraverà il dissenso fra il *bloc* repubblicano ed i deputati dissidenti.

SAINT-LO, 11. — Nell'elezione legislativa che ha avuto luogo ieri per questa circoscrizione, è riuscito eletto Rauline, liberale indipendente.

PIETROBURGO, 11. — Il Ministro delle vie e delle comunicazioni, principe Khilkoff, ripartirà quanto prima per l'Estremo Oriente allo scopo di sorvegliare i lavori per la costruzione della ferrovia transbaikaliana.

ADEN, 11. — Notizie da Berbera recano che il Mad Mullah si dirige verso la costa presso Ras Hufun.

BERLINO, 11. — Il Governatore dell'Africa sud-occidentale tedesca, colonnello Leutwein, telegrafa da Okahandja:

« Attaccai il nove corrente colla colonna principale del colonnello Durr e colla colonna del maggiore Estorff il campo principale degli hereros, forte di tremila fucili, a Onganjira.

« Dopo un combattimento durato otto ore, la forte posizione del nemico venne conquistata ed il nemico respinto in ogni parte.

« Avemmo due luogotenenti e due soldati di cavalleria morti; un luogotenente e cinque soldati di cavalleria feriti gravemente e cinque soldati di cavalleria feriti leggermente.

« Le perdite del nemico sono numerose ».

CE-FU, 11. — Un vapore cinese giunto in vista di Niu-chuang, non ricevette risposta ai segnali, coi quali richiedeva un pilota per risalire il fiume Liao.

Lo stesso è accaduto a due vapori inglesi.

Perciò Niu-chuang si considera virtualmente chiusa al commercio.

SOFIA, 11. — Sabato sera fra le ore 7,30 e le 11 furono avvertite alcune leggere scosse di terremoto, che si ripeterono forti iermattina alle 4,23 e alle 10,53 e durarono un minuto e mezzo.

Stamane sono state avvertite altre scosse alle ore 3 e alle 6,18. I danni sono però poco rilevanti.

VIENNA, 11. — Il Reichsrath è convocato pel 19 corr.

COSTANTINOPOLI, 11. — Gli Ambasciatori di Austria-Ungheria e di Russia, hanno fatto nuovi passi presso il ministro degli esteri, Tewfik pascià, affinchè il generale De Giorgis possa essere messo in grado di recarsi a Salonicco cogli altri addetti alla gendarmeria, che partiranno oggi.

MALTA, 11. — L'Imperatore Guglielmo, a bordo della corazzata inglese *Bulwark*, ha assistito oggi ad una manovra della squadra inglese.

Nel pomeriggio ha ricevuto il Vescovo che si è recato ad ossequiarlo.

L'Imperatore è intervenuto stasera ad un pranzo offertogli dal Governatore, ed al quale hanno preso parte anche le Autorità.

L'Imperatore ha pronunziato un brindisi alla salute del Re Edoardo ed il Governatore ha bevuto alla salute dell'Imperatore Guglielmo.

Questi, nel recarsi al Palazzo del Governatore, è stato vivamente acclamato dalla popolazione lungo tutto il percorso.

COSTANTINOPOLI, 11. — Tutti gli addetti militari delle potenze, che si recano ad assumere il posto di addetti alla gendarmeria, sono partiti oggi.

BUDAPEST, 11. — Il comm. Miraglia ha avuto quest'oggi un colloquio col presidente del Consiglio, conte Tisza.

Nella serata è ripartito da Budapest.

NEW-CHUANG, 11. — Le notizie secondo le quali i giapponesi farebbero grandi movimenti in Corea ed i loro trasporti sarebbero giunti sul fiume Ya-lu fanno credere alle truppe russe che un attacco contro le loro posizioni debba essere prossimo.

Si udì ieri un cannoneggiamento proveniente dai forti. Gli abitanti della città supposero che i giapponesi fossero giunti e cominciassero le loro operazioni di attacco.

Una Nota ufficiale pubblicata oggi dà le seguenti spiegazioni sull'incidente:

Il servizio della dogana imperiale alla foce del fiume fa solitamente dei segnali luminosi intermittenti per far conoscere la profondità delle acque fuori del porto, in modo da permettere alle navi di recarsi in alto mare.

È per questo che gli artiglieri, non essendo informati che venivano fatti questi segnali, hanno tirato una diecina di colpi,

verso la mezzanotte e mezzo, contro i battelli-piloti e contro le navi che uscivano dal porto.

Secondo alcune informazioni, i colpi sarebbero stati sparati con cannoni di grosso calibro.

Degli effetti di questo cannoneggiamento, oggi a mezzogiorno non si aveva ancora notizia.

Regna grande agitazione fra i soldati, perchè una sentinella ha ucciso due marinai cinesi che, trovandosi nelle Concessioni straniere a due miglia dal forte, sull'altra sponda del Liao, spaventati, tentavano di attraversare il fiume.

BELGRADO, 12. — È arrivato il Ministro austro-ungarico, dott. Dumba.

VALENZA, 12. — In occasione di una processione religiosa sono avvenuti disordini.

Numerosi liberi pensatori hanno fatto una dimostrazione di protesta al grido di *Viva l'Esercito!* Essendosi udita una detonazione sorse un grande panico nella folla.

I dimostranti si recarono poscia alla casa del Sindaco, scagliando sassi contro le sue finestre. La pulizia e la gendarmeria dovettero caricarli.

Vennero operati parecchi arresti; vi sono alcuni feriti.

PARIGI, 12. — I giornali pubblicano un dispaccio da Ce-fu, il quale annunzia che dallo scorso sabato la squadra dell'ammiraglio Togo fa crociere tra Ce-fu, Wei-hai-wei, Port Arthur e le isole Elliot.

In queste isole i giapponesi hanno 35,000 uomini pronti ad imbarcarsi appena giungeranno i trasporti necessari.

Il punto designato per lo sbarco di essi sarebbe sulla costa della Manciuria.

L'*Eclair* ha da Pietroburgo in data di ieri, ore 8 di sera: I dispacci di servizio non annunziano oggi alcun fatto di guerra. Il generale Mitschenko segnala che un distaccamento composto di un luogotenente e di quindici cosacchi, che aveva lasciato in Corea coll'ordine di rilevare le posizioni occupate dai giapponesi, ha oggi ripassato lo Ja-Ju a nuoto, dopo aver compiuto la sua missione.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

dell'11 aprile 1904

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50,62
Barometro a mezzodì	759 5.
Umidità relativa a mezzodì	55
Vento a mezzodì	SW. debole.
Stato del cielo a mezzodì	coperto.
Termometro centigrado	massimo 18°,4. minimo 13°,1
Pioggie in 24 ore	—

11 aprile 1904.

In Europa: pressione massima di 766 sulla Francia centrale, minima di 743 sulla Svezia settentrionale.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso di 1 a 3 mill.; temperatura aumentata; pioggiarelle sull'alto versante tirrenico.

Barometro: minimo a 764 sull'Jonio, massimo a 762 in Emilia.

Probabilità: venti deboli o moderati del 1° e 2° quadrante; cielo nuvoloso sul versante tirrenico e Sardegna con qualche pioggia, vario altrove.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 11 aprile 1904

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	coperto	calmo	14 8	12 0
Genova	coperto	calmo	15 7	13 0
Massa Carrara	coperto	calmo	18 0	11 9
Cuneo	sereno	—	19 5	8 6
Torino	sereno	—	18 0	10 8
Alessandria	sereno	—	19 1	9 0
Novara	sereno	—	20 0	11 4
Domodossola	sereno	—	22 3	4 1
Pavia	1/4 coperto	—	21 9	5 5
Milano	coperto	—	21 6	9 8
Sondrio	sereno	—	20 8	9 7
Bergamo	coperto	—	18 0	9 0
Brescia	coperto	—	19 8	10 4
Cremona	3/4 coperto	—	20 4	11 4
Mantova	nebbioso	—	18 0	10 5
Verona	coperto	—	19 1	10 9
Belluno	2/4 coperto	—	16 0	8 0
Udine	—	—	—	—
Treviso	coperto	—	18 5	11 0
Venezia	coperto	calmo	16 0	11 3
Padova	3/4 coperto	—	17 2	11 0
Rovigo	coperto	—	17 2	11 2
Piacenza	3/4 coperto	—	19 4	8 8
Parma	3/4 coperto	—	19 8	10 5
Reggio Emilia	1/2 coperto	—	19 0	8 5
Modena	1/4 coperto	—	19 3	10 2
Ferrara	coperto	—	18 9	10 3
Bologna	sereno	—	17 7	9 2
Ravenna	sereno	—	18 9	9 2
Forlì	1/4 coperto	—	19 8	7 8
Pesaro	sereno	calmo	19 7	10 5
Ancona	1/4 coperto	calmo	19 6	11 2
Urbino	sereno	—	17 1	10 0
Macerata	sereno	—	21 4	11 5
Ascoli Piceno	sereno	—	20 0	9 0
Perugia	coperto	—	17 6	9 0
Camerino	—	—	—	—
Lucca	coperto	—	18 1	10 2
Pisa	coperto	—	17 8	11 6
Livorno	coperto	calmo	17 6	12 0
Firenze	coperto	—	17 1	12 3
Arezzo	coperto	—	16 7	9 8
Siena	nebbioso	—	14 7	6 4
Grosseto	coperto	—	17 6	12 8
Roma	coperto	—	21 0	13 1
Teramo	sereno	—	20 4	9 6
Chieti	sereno	—	19 8	5 0
Aquila	sereno	—	18 4	7 1
Agnone	sereno	—	16 6	5 4
Foggia	sereno	—	23 0	6 0
Bari	sereno	calmo	20 9	9 0
Lecce	sereno	—	20 5	9 9
Caserta	coperto	—	20 1	10 2
Napoli	coperto	calmo	16 7	11 5
Benevento	sereno	—	19 9	8 4
Avellino	3/4 coperto	—	16 8	9 0
Caggiano	coperto	—	14 0	7 0
Potenza	sereno	—	14 6	5 8
Cosenza	sereno	—	20 5	6 8
Tiriolo	sereno	—	11 4	5 0
Reggio Calabria	sereno	legg. mosso	19 4	13 0
Trapani	sereno	calmo	19 2	12 9
Palermo	sereno	calmo	20 4	8 4
Porto Empedocle	sereno	calmo	21 0	13 0
Caltanissetta	sereno	—	22 6	9 5
Messina	sereno	calmo	21 0	12 8
Catania	sereno	calmo	19 6	11 9
Siracusa	sereno	calmo	20 4	9 0
Cagliari	sereno	legg. mosso	21 5	9 0
Sassari	sereno	—	19 9	9 1

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*